



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 79 del 20 Novembre 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

INIZIATIVA PER GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE

Si informa che la Lega Nazionale Dilettanti ha aderito alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne che ricorrerà il 25 novembre 2025.

A tale riguardo, come a Voi tutti già noto, sono state programmate diverse iniziative a cura dell'Area di Responsabilità Sociale della Lega stessa in aggiunta ad altre che si svolgeranno sul territorio.

Si chiede cortesemente di poter collaborare a promuovere il "**1522**", numero gratuito antiviolenza e stalking, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le Pari Opportunità, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per tale motivo, le Società sono invitate a svolgere idonea attività divulgativa e a voler trasmettere con l'ausilio di uno speaker e/o di un impianto audio all'interno degli impianti sportivi - laddove possibile - i contenuti del messaggio, di seguito riportato, in occasione di tutte le gare in programma in questo weekend, ovvero nelle giornate del 22 e del 23 novembre ed eventuali anticipi del 21 e posticipi del 24 novembre.

Per le squadre che vorranno, si potrà accostare al messaggio da leggere sui campi anche il consueto segno rosso sul volto.

Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne (25 novembre 2025)

Testo da leggere negli stadi prima del calcio d'inizio:

"In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Lega Nazionale Dilettanti sostiene il 1522, il numero antiviolenza e stalking ed invita tutti a non rimanere indifferenti: prestare attenzione, saper cogliere i segnali e sostenere chi è in difficoltà può fare davvero la differenza."

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE n. 177** pubblicato dalla L.N.D. inerente l' Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, a valere dal 1° Luglio 2025, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.).

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
LACARIA	ANDREA MARIA	03/11/2010	APSASD OLIMPIA 2000	14/11/2025	26/11/2025
MALVAGGIO	ERIKA	24/05/2010	ASD LAMEZIA FUTSAL	14/11/2025	10/10/2026
RASO	MARIA	01/01/2009	ASD LAMEZIA FUTSAL	14/11/2025	30/10/2026
BARRECA	SALVATORE	14/11/2010	ASD SELES GIOIOSA	14/11/2025	20/02/2026
TORQUASSIO	ANTONIO	15/09/2010	ASD OLIMPIUS	17/11/2025	11/09/2026
MORAMARCO	MICHAEL FRA PIO	22/12/2009	PADRE ALBINO CAMPILONGO	17/11/2025	09/10/2026
DELFINO	FRANCESCO	14/06/2010	APASD OLIMPIA 2000	18/11/2025	09/10/2026
MAZZEI	PASQUALE	14/04/2010	ASD CITTA DI FIORE C5	20/11/2025	12/10/2026

Art. 117 bis N.O.I.F.- RICHIESTE ACCOLTE

MATRICOLA	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
5249331	PROCOPIO SIMONE	23/04/1998	ASD LE CASTELLA CALCIO	13/11/2025
6975753	TASSONE VITANTONIO	28/09/2003	ASD SERRESE 1973	14/11/2025
2023722	CELESTINO CRISTIAN	12/01/2005	ASD VIRTUS ACRI	14/11/2025
5534632	TACCONI SAVERIO	06/03/1999	ASD SAN CALOGERO CALIMERA	14/11/2025
5485053	SMITH WILLIAM	20/01/1988	ASD CASTROVILLARI CALCIO	14/11/2025
1102665	CASTORANI AGUSTIN	10/04/2004	ASD COMP. CAPO VATICANO	14/11/2025
1078654	DRAGAN ION	14/06/1996	AGS D SORIANO 2010	14/11/2025
3087846	MAINIERI ALBERTO	14/07/2008	ASD SPEZZANO ALBANESE	14/11/2025
2617301	GENTILE EDOARDO	05/02/2004	ACD CITTA AMANTEA 1927	14/11/2025
4052134	MESITI ANDREA	03/08/1991	ASD SELES GIOIOSA	14/11/2025
1102601	CHABOU ABDERREZAK	08/08/2006	AGS D SORIANO 2010	14/11/2025
1104155	GUTIERREZ NEIRA ANNYYER E	09/09/1995	ASD UNION KROTON 1988	17/11/2025
1104167	ORTIZ GAVILANES MARLON	11/07/1994	ASD UNION KROTON 1988	17/11/2025
2285516	ARCI PIERLUIGI	03/06/2006	ASD CASTROVILLARI CALCIO	17/11/2025
6912401	ZAPPALA LORENZO	08/03/2005	ASD CITTANOVA CALCIO	17/11/2025
6733011	TALARICO ROBERTO	20/07/2003	POL D PINO DONATO TAVERNA	17/11/2025
3678166	SPADAFORA SANTO	20/06/1984	ASD CITTA DI APRIGLIANO	17/11/2025
2614863	UTANO GIUSEPPE F.SCO	15/02/2007	VAL GALLICO	18/11/2025
2670388	CIRTIU DOMENICO AUREL	14/07/2008	AGS D SORIANO 2010	19/11/2025
1101882	LAZZARI COSTA MATIAS F	15/10/2003	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	19/11/2025
3884680	BRECCHI RICCARDO	23/08/1993	ASD SAN FILI 1926	19/11/2025
6698667	GENTILE CLAUDIO	05/07/2004	ASD RC GALLINA CALCIO	19/11/2025
6553377	SAGNA ALIOU	26/05/2001	ASD COMP. CAPO VATICANO	19/11/2025
1104949	GBEKIA OWEN YORO	04/09/2004	ASD FUSCALDO CALCIO 1973	19/11/2025
1085788	MENA MARQUINES HILARIO	25/12/1991	ASD STILOMONASTERACE CALCIO	19/11/2025
2991514	GRADILONE EMANUELE	02/01/2007	ASD VIRTUS ACRI	19/11/2025
4650459	BILELLO GIACOMO	15/10/1995	ASD VIRTUS ACRI	19/11/2025
1020938	FIGUEROA MARTINEZ AL	07/07/2000	AFRICO	20/11/2025
6654142	MORABITO SANTORO	24/02/2001	ASD BOVALINESE 1911	20/11/2025

Art. 117 bis N.O.I.F.- Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

ART.109 NOIF- SVINCOLI S.G.S.. - ACCOLTI

MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
3515862	CASTELLANO SIMONE	20/08/2012	SSDARL SEGATO	14/11/2025
2954963	CAPPUCCIO FRANCESCO	11/11/2011	ASD DOMENICO FRANCO	20/11/2025
3002789	SIRACUSA GIOELE	19/03/2010	SSDARL SEGATO	20/11/2025
4342679	LAROSA SALVATORE	10/01/2011	SSDARL SEGATO	20/11/2025
4627985	AGRESTA PASQUALE	22/08/2011	ACADEMY ARDORE	20/11/2025
3169423	ESPOSITO MARCO	18/10/2012	ASD VIRTUS SOVERATO	20/11/2025

ART.109 NOIF- L.N.D. – **ACCOLTI**

MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
5898983	ATTANASIO CORRADO	07/11/2022	ASD CITTA DI APRIGLIANO	20/11/2025
2506018	MARITATO SALVATORE	16/12/1972	ASD REAL MALVITO 2004	20/11/2025
2521636	FONTANA SALVATORE	10/07/2009	ASD PANTERE NERE CZ	20/11/2025
2638891	MONTEVERDE MATTEO V.	04/02/1990	ASD LOCRI NEXT GEN	20/11/2025
2774938	BORELLO RAFFAELE	11/02/2005	COMPENSORIO VIBONESE	20/11/2025
4848069	ALLEGRO MIRKO	07/04/1995	ASD CAMPESE	20/11/2025
2957469	ROMEO ANDREA	18/05/2009	SSDARL SEGATO	20/11/2025

CAMPIONATO ECCELLENZA**Segreteria****PRECISAZIONE CAMPO "Romolo di Magro" SOCIETA' A.S.D. DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI**

Si informa che il Comune di Montalto Uffugo ha revocato la precedente Ordinanza e con Ordinanza n. 106 del 14.11.2025 – prot. n. 21086, ha disposto l'apertura del settore ospiti dello stadio comunale "R. Di Magro" per una capienza massima di 90 spettatori in piedi.

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' AGS.D. SORIANO 2010

Si informa che a seguito di deroga concessa da Ufficio Impianti in Erba Artificiale, la società AGS.D. Soriano 2010, in attesa di deroga definitiva, disputerà fino al 14 gennaio 2026 le proprie gare interne sul campo "Alexandra Primerano" di Soriano Calabro, sito in Via della Libertà.

Pertanto la gara SORIANO 2010 = CASTROVILLARI CALCIO di domenica 30 novembre 2025 - ore 14.30, si disputerà sul suddetto campo.

CAMPIONATO PROMOZIONE**Segreteria****PRECISAZIONE CAMPO "Romolo di Magro" SOCIETA' F.C.D. BISIGNANO – Gir.A**

Si informa che il Comune di Montalto Uffugo ha revocato la precedente Ordinanza e con Ordinanza n. 106 del 14.11.2025 – prot. n. 21086, ha disposto l'apertura del settore ospiti dello stadio comunale "R. Di Magro" per una capienza massima di 90 spettatori in piedi.

PRECISAZIONE CAMPO "Romolo di Magro" SOCIETA' SSDARL RENDE CALCIO 1968 – Gir.A

Si informa che il Comune di Montalto Uffugo ha revocato la precedente Ordinanza e con Ordinanza n. 106 del 14.11.2025 – prot. n. 21086, ha disposto l'apertura del settore ospiti dello stadio comunale "R. Di Magro" per una capienza massima di 90 spettatori in piedi.

Modifiche al programma gare**Gara GIOIOSA JONICA = ARDORE del 23.11.2025 (ore 14.30)**

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "R. Macrì" di Locri, sito in Via Cosmano.

COPPA ITALIA

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE GARE DI SEMIFINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare dei Quarti di Finale, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 20 del 5.08.2025, si riportano di seguito le società qualificate alle gare di semifinale della Coppa Italia Dilettanti ed i relativi accoppiamenti:

ALTOMONTE RC
A.S.D. DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI
VIRTUS ROSARNO
A.S.D. DELIESE

ACCOPPIAMENTI GARE DI SEMIFINALE

Gare Andate mercoledì 26.11.2025 (ore 14.30)

ALTOMONTE RC
VIRTUS ROSARNO

DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI (*)
DELIESE (*)

Gare Ritorno mercoledì 10.12.2025 (ore 14.30)

DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI
DELIESE

ALTOMONTE RC
VIRTUS ROSARNO

(*) accoppiamento scaturito da apposito sorteggio effettuato il 20 novembre 2025 in videoconferenza alla presenza delle società intervenute

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

PRECISAZIONE CAMPO "Romolo di Magro" SOCIETA' A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO – Gir. A

Si informa che il Comune di Montalto Uffugo ha revocato la precedente Ordinanza e con Ordinanza n. 106 del 14.11.2025 – prot. n. 21086, ha disposto l'apertura del settore ospiti dello stadio comunale "R. Di Magro" per una capienza massima di 90 spettatori in piedi.

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' U.S.D. BIVONGI PAZZANO 1968 - Gir. C

Si informa che, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta, la società U.S.D. Bivongi Pazzano 1968, fino a nuovo avviso, disputerà le proprie gare interne sul campo "Bosco- Lombardo" di Monasterace, sito in Contrada Bua.

Pertanto la gara BIVONGI PAZZANO 1968 = CARAFFA di sabato 22 novembre 2025 - ore 14.30, si disputerà sul suddetto campo.

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. SIDERNO 1911 - Gir. C

Si informa che, giusta richiesta, la società A.S.D. Siderno 1911, fino a nuovo avviso, a partire da domenica 16 novembre 2025 ha iniziato a disputare le proprie gare interne "a porte chiuse" sul campo "Francesco Romeo" di Siderno, sito in Via Michele Bello.

Pertanto la gara SIDERNO 1911 = SELES GIOIOSA di domenica 16 novembre 2025, ore 14.30, si è disputata sul suddetto campo.

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. REGGIO CALCIO APS - Gir. D

Si informa che, seguito richiesta, la società A.S.D. Reggio Calcio APS Bivongi Pazzano 1968, fino a nuovo avviso, disputerà le proprie gare interne sul campo "G. Aliquò" di Gallina/Reggio Calabria, sito in Via Miniera.

Pertanto la gara REGGIO CALCIO APS = RC GALLINA CALCIO di sabato 22 novembre 2025 - ore 14.30, si disputerà sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara SCANDALE = US PETRONA 1980 del 16.11.2025 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito deroga concessa da Ufficio Impianti in Erba Artificiale per la singola gara, si è disputata sul campo comunale "Luigi Demme" di Scandale, sito in Loc. Campo Sportivo.

Gara CUS UNICAL ASD = STELLE AZZURRE SILANA del 22.11.2025 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "M. Lorenzon" di Rende, sito in Via Fratelli Bandiera.

Gara POLISPORTIVA BAGALADI = ACADEMY ARDORE del 23.11.2025 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "S. Spinella" di melito Porto Salvo, sito in S.S. 106 – Loc Marosimone.

Gara CITTA DI SIDERNO = NUOVA A.D.A. del 22.11.2025 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "R. Macri" di Locri, sito in Via Cosmano.

COPPA CALABRIA

Modifiche al programma gare

Gara CUS UNICAL ASD = SILANA FOOTBALL CLUB 2019 del 19.11.2025 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "M. Lorenzon" di Rende, sito in Via Fratelli Bandiera.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Modifiche al programma gare

Gara POLISPO CASSANO ALL IONIO = ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12 del 22.11.2025 (ore 16.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a venerdì 21 novembre 2025, ore 18.00.

Gara EVERGREEN = REMPICCI LA NOSTRA VALLE del 22.11.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 16.00.

Gara ITALIA 90 ROCCELLETTA = C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 del 29.11.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "Cassiodoro Sporting Club" di Squillace Lido, sito in Viale dei Fenici.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

Modifiche al programma gare

Gara REMPICCI LA NOSTRA VALLE = RHEGION 730 FC del 19.11.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 18.00.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

Segreteria

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. FUTSAL KROTON – Gir. C

Si informa che, seguito richiesta, la società A.S.D. FUTSAL KROTON da domenica 16 novembre 2025, ha iniziato a disputerà le proprie gare interne sul campo "Centro Sportivo Dinamica" di Crotone, sito in Via Gioacchino da Fiore.

Pertanto la gara FUTSAL KROTON = FUTSAL CLUB FILADELFIA di domenica 16 novembre 2025, ore 11,00 si è disputata sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara FANTASTIC FIVE SIDERNO = PGS ORATORIO SALESIANO EV del 23.11.2025 (ore 11.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 24 novembre 2025, ore 17.00.

MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. EVERGREEN – Gir E

Si informa che la società A.S.D. EVERGREEN, seguito richiesta, disputerà le proprie gare interne lunedì alle ore 17.00 (e non alle ore 17.30), come di seguito riportato:

lunedì	08.12.2025	(ore 17.00)	EVERGREEN	OLIMPIA 2000
lunedì	12.01.2026	(ore 17.00)	EVERGREEN	GALLINESE DL
lunedì	26.01.2026	(ore 17.00)	EVERGREEN	C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5
lunedì	02.02.2026	(ore 17.00)	EVERGREEN	PGS AURORA GALLICO
lunedì	16.02.2026	(ore 17.00)	EVERGREEN	REGGIO CALABRIA CALCIO A 5

Gara GALLINESE DL = OLIMPIA 2000 del 24.11.2025 (ore 18.20)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 20.20 e si disputerà sul campo "Polivalente Boccioni" di Reggio Calabria, sito in Viale Messina.

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE MEMORIAL "S. GALLO"

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE 2° TURNO

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 1° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 71 del 4.11.2025, si riportano di seguito le società qualificate al 2° Turno della Coppa Calabria Calcio a Cinque "Mem. S. Gallo" ed il relativo calendario gare scaturito da apposito sorteggio effettuato in videoconferenza il 19 novembre 2025 alla presenza delle società intervenute:

Vincente 1° Accoppiamento	A.S.D.	SARACENA
Vincente 2° Accoppiamento	ASD	LA SPORTIVA TRAFORO
Vincente 3° Accoppiamento		VIENNA DA FUSCALDO ASD
Vincente 4° Accoppiamento		MARANO PRINCIPATO FUTSAL
Vincente 5° Accoppiamento	ASD	ATLETICO AMANTEA C5
Vincente 6° Accoppiamento	A.S.D.	POLISPORTIVA BORGIA
Vincente 7° Accoppiamento		PRESILANA
Vincente 8° Accoppiamento	A.S.D.	GS CATANZARO CLUB
Vincente 9° Accoppiamento	A.S.D.	SOVERATO FUTSAL
Vincente 10° Accoppiamento		SERRA SAN BRUNO CALCIO A 5
Vincente 11° Accoppiamento	A.S.D.	VIRTUS CALCIO A 5
Vincente 12° Accoppiamento	A.S.D.	KLEOS FUTSAL RC
Vincente 13° Accoppiamento		BLUE HOUSE FC
Vincente 14° Accoppiamento	ASD	POLISPORTIVA MELITESE

2° TURNO

Le società vincenti i 14 Accoppiamenti verranno suddivise in 4 accoppiamenti con gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno) e 2 triangolari seguendo l'ordine degli accoppiamenti di cui al tabellone allegato al C.U. n. 71.

ACCOPIAMENTI

Vincente 1° Accoppiamento	A.S.D.	SARACENA
Vincente 2° Accoppiamento	ASD	LA SPORTIVA TRAFORO
Vincente 3° Accoppiamento		VIENNA DA FUSCALDO ASD
Vincente 4° Accoppiamento		MARANO PRINCIPATO FUTSAL
Vincente 8° Accoppiamento	A.S.D.	GS CATANZARO CLUB
Vincente 9° Accoppiamento	A.S.D.	SOVERATO FUTSAL
Vincente 10° Accoppiamento		SERRA SAN BRUNO CALCIO A 5
Vincente 11° Accoppiamento	A.S.D.	VIRTUS CALCIO A 5

Si riporta di seguito il calendario gare scaturito da apposito sorteggio effettuato il 19 novembre 2025 in videoconferenza alla presenza delle società intervenute:

CALENDARIO GARE

Andata mercoledì 10 dicembre 2025 (ore 15.00)

LA SPORTIVA TRAFORO	SARACENA
MARANO PRINCIPATO FUTSAL	VIENNA DA FUSCALDO ASD (*)
SOVERATO FUTSAL	GS CATANZARO CLUB
VIRTUS CALCIO A 5	SERRA SAN BRUNO C5

Ritorno mercoledì 14 gennaio 2026 (ore 15.00)

SARACENA	LA SPORTIVA TRAFORO
VIENNA DA FUSCALDO ASD	MARANO PRINCIPATO FUT.
GS CATANZARO CLUB	SOVERATO FUTSAL
SERRA SAN BRUNO C5	VIRTUS CALCIO A 5

Per gli accoppiamenti sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti (senza attribuire valore doppio alle reti segnate in trasferta - Cfr C.U. n.2 L.N.D. - Comitato Regionale - pag. 40). Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore.

(*) la gara MARANO PRINCIPATO FUTSAL = VIENNA DA FUSCALDO ASD, ratifica accordi intersocietà interessate, viene anticipata a martedì 9 dicembre 2025, ore 20.00.

TRIANGOLARI

Vincente 5° Accoppiamento	ASD	ATLETICO AMANTEA C5
Vincente 6° Accoppiamento	A.S.D.	POLISPORTIVA BORGIA
Vincente 7° Accoppiamento		PRESILANA
Vincente 12° Accoppiamento	A.S.D.	KLEOS FUTSAL RC
Vincente 13° Accoppiamento		BLUE HOUSE FC
Vincente 14° Accoppiamento	ASD	POLISPORTIVA MELITESE

Si riporta di seguito il calendario gare scaturito da apposito sorteggio effettuato il 19 novembre 2025 in videoconferenza alla presenza delle società intervenute:

CALENDARIO GARE**1ª gara - mercoledì 10 dicembre 2025 (ore 15.00)**

1° Triang.	ATLETICO AMANTEA C5	PRESILANA	<i>riposa</i>	POLISPORTIVA BORGIA
2° Triang.	POLISPORTIVA MELITESE	BLUE HOUSE FC	<i>riposa</i>	KLEOS FUTSAL RC

2ª gara - mercoledì 14 gennaio 2026 (ore 15.00)

Per quanto riguarda l'accoppiamento della seconda gara dei triangolari, ad evitare che l'ultima delle tre gare possa perdere di significato, viene stabilito che la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara contro la terza squadra dello stesso girone, in casa se ha disputato la prima gara in campo esterno, in trasferta se ha disputato la prima gara in casa.

In caso di parità nella prima gara, nel medesimo girone, la seconda partita viene giocata sul campo della squadra che ha riposato nella prima giornata, contro la squadra che ha disputato in casa la prima gara.

3ª gara - mercoledì 4 febbraio 2026 (ore 15.00)

Per i triangolari accederà al turno successivo la migliore classificata del girone.

In caso di parità di punteggio fra due o tre squadre, al fine di determinare la squadra da ammettere al turno successivo, si terrà conto nell'ordine :

1. della differenza reti generale;
2. del maggior numero di reti segnate;
3. dei risultati conseguiti negli incontri diretti;
4. del sorteggio.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE GARE DI SEMIFINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 1° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 59 del 20.10.2025, si riportano di seguito le società qualificate alle gare di semifinale della Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile ed i relativi accoppiamenti.

Vincente 1° Triangolare	A.S.D. LAMEZIA FUTSAL
Vincente 2° Accoppiamento	A.S.D. UNION KROTON 1988
Vincente 3° Accoppiamento	A.S.D. ARCUDACE PALMI CLUB
Vincente 4° Triangolare	A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO

GARE DI SEMIFINALE

Le vincenti dei 2 accoppiamenti e dei 2 triangolari disputeranno le semifinali con gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno) seguendo l'ordine di seguito riportato (cfr C.U. n. 59):

Gara andata - domenica 23 novembre 2025

LAMEZIA FUTSAL	- UNION KROTON 1988	(ore 16.00)
VINCENTE 1° TRIANGOLARE	- VINCENTE 2° ACCOPPIAMENTO	
ARCUDACE PALMI CLUB	- BOCALE CALCIO ADMO	(ore 16.00)
VINCENTE 3° ACCOPPIAMENTO	- VINCENTE 4° TRIANGOLARE	

Gara ritorno - domenica 30 novembre 2025

UNION KROTON 1988	- LAMEZIA FUTSAL	(ore 10.30)
VINCENTE 2° ACCOPPIAMENTO	- VINCENTE 1° TRIANGOLARE	
BOCALE CALCIO ADMO	- ARCUDACE PALMI CLUB	(ore 18.30)
VINCENTE 4° TRIANGOLARE	- VINCENTE 3° ACCOPPIAMENTO	

Per le gare ad eliminazione diretta, ad andata e ritorno, sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti (senza attribuire valore doppio alle reti segnate in trasferta - Cfr C.U. n.2 L.N.D. - Comitato Regionale - pag. 41).

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore.

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCALE CALCIO ADMO	PAOLANA	A	23/11/2025 14:30	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
CASTROVILLARI CALCIO	US ISOLA CAPO RIZZUTO 196	A	23/11/2025 14:30	9 "M.RENDE"	CASTROVILLARI	VIA DEI VETERANI DELLO SPORT
CITTANOVA CALCIO	REGGIO RAVAGNESE 1960	A	23/11/2025 14:30	73 "MORREALE-PROTO"	CITTANOVA	CONTRADA PETRARA
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	BRANCALEONE	A	23/11/2025 14:30	92 "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
DIGIESSE PRAIATORTORA	ROSSANESE	A	23/11/2025 14:30	23 "MARIO TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA
POLISPORTIVA GIOIESE	U.S. PALMESE 1912	A	23/11/2025 14:30	430. POLIVALENTE STANGANELLI	GIOIA TAURO	VIA PROVINCIALE PER RIZZICONI
STILOMONASTERACE CALCIO	VIRTUS ROSARNO	A	23/11/2025 14:30	64 "BOSCO-LOMBARDO"	MONASTERACE	LOCALITA' BUA
TREBISACCE CALCIO	SORIANO 2010	A	23/11/2025 14:30	314 "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTROVILLARI CALCIO	ROSSANESE	A	26/11/2025 14:30	9 COMUNALE "M.RENDE"	CASTROVILLARI	VIA DEI VETERANI DELLO SPORT

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KRATOS BISIGNANO	UNION KROTON 1988	A	22/11/2025 14:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
RENDE CALCIO 1968	CASSANO SYBARIS	A	22/11/2025 14:30	92 "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
CITTA AMANTEA 1927	SERSALE CALCIO 1975	A	23/11/2025 14:30	42 COMUNALE "S.MEDAGLIA"	AMANTEA	VIA DEGLI STADI - LOC. COLONGI
MESORACA CALCIO	PLM MORRONE	A	23/11/2025 14:30	247 COMUNALE "A. SERRAVALLE"	MESORACA	VIA CAMPIZZI
ROCCA DI NETO 1966	BISIGNANO	A	23/11/2025 14:30	396 COMUNALE "SANT'AGOSTINO"	ROCCA DI NETO	VIA ANTONIO GRAMSCI
SCALEA CALCIO 1912	CAMPORA	A	23/11/2025 14:30	25 COMUNALE "D.LONGBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI
U.S.C. CORIGLIANO MARCA	ALTOMONTE RC	A	23/11/2025 14:30	15 "BRILLIA"	CORIGLIANO ROSSANO	CONTRADA BRILLIA
VIRTUS ACRI	COTRONEI CALCIO	A	23/11/2025 14:30	8 COMUNALE "P.CASTROVILLARI"	ACRI	VIA PRATORE - LOC.MEROLINI

GIRONE B - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIANCO	TAURIANOVA	A	22/11/2025 14:30	56 ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
MELITO	SPORTING POLISTENA	A	22/11/2025 14:30	142 COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
PIZZO	ATLETICO MAIDA	A	22/11/2025 14:30	320 "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO
BOVALINESE 1911	VAL GALLICO	A	23/11/2025 14:30	56 ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
COMPRESN. CAPO VATICANO	AFRICO	A	23/11/2025 14:30	325 "S.GIOVANNI BOSCO"	RICADI	FRAZ.SAN NICOLO' - LOC. GURNA
DELIESE	S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.	A	23/11/2025 14:30	12 COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO
GIOIOSA JONICA ASD	ARDORE	A	23/11/2025 14:30	34 "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA COSMANO
PRO PELLARO	PINO DONATO TAVERNA	A	23/11/2025 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO

COPPA ITALIA

GARE DI SEMIFINALE - ANDATA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALTOMONTE RC	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	A	26/11/2025 14:30	184 "VINCENZO BIANCO"	ALTOMONTE	LARGO GAETANO SCIREA
VIRTUS ROSARNO	DELIESE	A	26/11/2025 14:30	39 "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CORIGLIANO CALCIO	SOCCER MONTALTO	A	22/11/2025 14:30	15 "BRILLIA"	CORIGLIANO ROSSANO	CONTRADA BRILLIA
DIAMANTE CASELLI PASCALE	NUOVA ROGGIANO 2020	A	22/11/2025 14:30	51 COMUNALE "F.LLI OLIVA"	DIAMANTE	C/DA PRAINO VIA PANORAMICA
GEPPINO NETTI	ATLETICO SAN LUCIDO	A	22/11/2025 14:30	100 "GAETANO SCORZA"	MORANO CALABRO	VIA CAPPUCCINI
SAN FILI 1926	CITTA CORIGLIANO-ROSSANO	A	22/11/2025 14:30	89 COMUNALE "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
FIUMEFREDDO CALCIO 1987	REAL TREBISACCE	A	23/11/2025 14:30	388 "FABIANO"	FIUMEFREDDO BRUZIO	C.DA FABIANO
JUVENILIA ROSETO C.S.	TAVERNA ACADEMY MONT.	A	23/11/2025 14:30	185 AMENDOLARA	AMENDOLARA	LOCALITA' PIANO RUSSO "
MIRTO CROSIA	LUZZESE CALCIO 1965	A	23/11/2025 14:30	99 COMUNALE "MASSIMO RUSSO"	MIRTO CROSIA	LOCALITA CENTOFONTANE
THEMESEN	FUSCALDO CALCIO 1973	A	23/11/2025 14:30	234 "VALLE GRANDE"	LONGOBUCCO	LOCALITA VALLE GRANDE

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NUOVA ROGGIANO 2020	CITTA CORIGLIANO-ROSSANO	A	26/11/2025 14:30	91 COMUNALE "A.SPADAFORA"	SAN MARCO ARGENTANO	VIA DANTE ALIGHIERI

GIRONE B - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COMMENDA	ROGLIANO 1948	A	22/11/2025 14:30	434 "MARCHESSINO 2"	RENDE/ROGES	CONTRADA MARCHESSINO 2
CUS UNICAL ASD	STELLE AZZURRE SILANA	A	22/11/2025 14:30	4 "M. LORENZON"	RENDE/COMMENDA	VIA FRATELLI BANDIERA
CUTRO	SCANDALE	A	23/11/2025 14:30	19 "FRATE ILARIO ROSTELLO"	CUTRO	VIA PADRE PACIFICO ZACCARO
LE CASTELLA CALCIO	CITTA DI CIRO MARINA	A	23/11/2025 14:30	475 "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
S.MAURO MARCHESATO	ACADEMY CROTONE	A	23/11/2025 14:30	374 COMUNALE "MONS. G. MACRI"	SAN MAURO MARCHESATO	VIA MADONNA DELLE CATENE
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	BRUTIUM COSENZA	A	23/11/2025 14:30	348 "SALTANTE"	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOCALITA SALTANTE
US PETRONA 1980	GARIBALDINA	A	23/11/2025 14:30	154 "MIMMO CALIGIURI"	PETRONA'	LOCALITA ACQUANOVA

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
US PETRONA 1980	ACADEMY CROTONE	A	26/11/2025 14:30	154 "MIMMO CALIGIURI"	PETRONA'	LOCALITA ACQUANOVA

GIRONE C - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIVONGI PAZZANO 1968	CARAFFA	A	22/11/2025 14:30	64 "BOSCO-LOMBARDO"	MONASTERACE	LOCALITA' BUA
CITTA DI SIDERNO	NUOVA A.D.A.	A	22/11/2025 14:30	34 "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA COSMANO
LAUREANA 2021	SIDERNO 1911	A	23/11/2025 14:30	33 "CESARE GIORDANO"	GIOIA TAURO	VIA RIMEMBRANZE
PALERMITI GIRIFALCO	LOCRI NEXT GEN	A	23/11/2025 14:30	259 "M. NOTARO"	PALERMITI	VIA REGINA ELENA
PRASAR	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	A	23/11/2025 14:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
REAL MONTEPAONE	POLISPORTIVA SPILINGA	A	23/11/2025 14:30	375 COMUNALE MONTEPAONE	MONTEPAONE LIDO	VIA ALESSANDRO MANZONI
ROMBIOLESE	SANTONOFRIO CALCIO	A	23/11/2025 14:30	175 COMUNALE MILETO	MILETO	LOCALITA PIANO DI BRUNO - SS18
SELES GIOIOSA	ROCCELLA	A	23/11/2025 14:30	61 GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIIONE EUROPA

GIRONE D - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNARESE	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	A	22/11/2025 14:30	65 PELLEGRINA / BAGNARA	BAGNARA CALABRIA/PELLEGRINA	PELLEGRINA - CONTRADA CALCARA
REGGIO CALCIO APS	RC GALLINA CALCIO	A	22/11/2025 14:30	75 C.S. GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
SAN GAETANO CATANOSO	CATONA CALCIO	A	22/11/2025 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CAL./CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
EUFEMIESE 2023	RIZZICONI	A	23/11/2025 14:30	79 COM. "TENENTE CLAUDIO MORISI"	SANTEUFEMIA D'ASPROMONTE	VIA MILANO 79
MELICUCCO CALCIO	GALLINESE DL	A	23/11/2025 14:30	477 "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI
POLISPORTIVA BAGALADI	ACADEMY ARDORE	A	23/11/2025 14:30	142 COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
ROSARNESE	CAMPESE	A	23/11/2025 14:30	39 "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI FIORE C5	DOMENICO SPORT	A	22/11/2025 17:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
FUTSAL KROTON	POLISPORTIVA CITTANOVA	A	22/11/2025 15:00	711 PALASPORT "PALAKRO" C/5	CROTONE	LOC. BERNARO-VIA G.DA FIORE
LA SPORTIVA CARIATESE	CASALI DEL MANCO FUTSAL	A	22/11/2025 16:00	928 PALESTRA L.S. CARIATI C/5	CARIATI	VIA NICOLA GOLIA
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	REGGIO CALABRIA CALCIO A5	A	22/11/2025 16:00	736 PALASPORT BODY FITNESS CLUB C5	CORIGLIANO ROSSANO	VIA G. CANDIANO
OLIMPIUS	MIRTO C5	A	22/11/2025 16:30	923 PALAZZETTO SAN PIETRO A MAIDA	SAN PIETRO A MAIDA	VIA MAISANO
PANTERE NERE CATANZARO	ICIERRE LAMEZIA C5	A	22/11/2025 15:00	601 PALASPORT "STEFANO GALLO" C/5	CATANZARO	LOC. CORVO-VIA BRIGATA
RHEGION 730 FC	FUTSAL CLUB FILADELFIA	A	22/11/2025 18:30	637 PALABENVENUTI	REGGIO CALABRIA	VIA MESSINA LARGO BOTTEGHELLE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPO CASSANO ALL IONIO	ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	A	21/11/2025 18:00	930 CENTRO SPORTIVO "ELLEBI" C/5	CASSANO ALL'IONIO	VIA FELICIAZZA/LAUROPOLI
AMANTEA FUTSAL	BFB ROVITO	A	22/11/2025 15:00	910 PALAZZETTO COMUNALE AMANTEA C5	AMANTEA	VIA MARESCIALLO ACHILLE MAZZA
FUTSAL MORELLI 15	NUOVA CELICO	A	22/11/2025 15:00	705 C.S. "FRANCESCA MELE" C/5	CASALI DEL MANCO/PEDACE	VIA BARACCHE CAPPUCCINI
PIANETTE FUTSAL 2023	GUARDIA CALCIO A5 2016	A	22/11/2025 15:00	869 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE
PITBULLS	SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	A	22/11/2025 14:30	912 PALASPORT EUROPA	RENDE	VIA PARIGI
REAL KRIMISA	C5 CITTA DI RENDE	A	22/11/2025 15:00	739 PALASPORT CIRO MARINA C/5	CIRO MARINA	VIA PUNTA ALICE

GIRONE B - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	PGS AURORA GALLICO	A	22/11/2025 15:00	649 C.S. MIRABELLA "OPEN" C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
EVERGREEN	REMPICCI LA NOSTRA VALLE	A	22/11/2025 16:00	646 TOMMASO MAESTRELLI	REGGIO CALABRIA	VIA ARGHILLA SUD N.1
FANTASTIC FIVE SIDERNO	ITALIA 90 ROCCELLETTA	A	22/11/2025 16:00	927 PALASPORT "E. KENNEDY SHRIVER"	SIDERNO	VIALE SASSO MARCONI
ISCA FUTSAL	FUTSAL FORTUNA	A	22/11/2025 15:00	754 PALASPORT S.ANDREA JONIO	SANT'ANDREA AP. JONIO/MARINA	VIA LIBERO GRASSI
PGS ORATORIO SALESIANO EV	ROSARNESE	A	22/11/2025 17:30	719 ISTITUTO SALESIANO C/5	BOVA MARINA	VIA TRIESTE
SPORTING MELICUCCO	OLIMPIA 2000	A	22/11/2025 15:00	916 CAMPO "PATRIZIO NAPOLI" C/5	MELICUCCO	LARGO ANNA MAGNANI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BFB ROVITO	LA SPORTIVA CARIATESE	A	23/11/2025 11:00	869 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE
CITTA DI FIORE C5	POLISPO CASSANO ALL IONIO	A	23/11/2025 15:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
FUTSAL MORELLI 15	PIANETTE FUTSAL 2023	A	24/11/2025 15:00	705 C.S. "FRANCESCA MELE" C/5	CASALI DEL MANCO/PEDACE	VIA BARACCHE CAPPUCCINI

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DOMENICO SPORT	AMANTEA FUTSAL	A	23/11/2025 14:30	762 PALASPORT PAOLA C/5	PAOLA	CONTRADA TINA
GUARDIA CALCIO A5 2016	ACCADEMIA C5 COSENZA	A	23/11/2025 11:00	756 C.S. SPORTING CLUB C/5	GUARDIA PIEMONTESE	VIA RAGUSA

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL FORTUNA	OLIMPIUS	A	23/11/2025 11:00	879 C.S. "MAXI SPORT SRL" C/5	CATANZARO	VIA MARAFIOTI 13
ICIERRE LAMEZIA C5	ITALIA 90 ROCCELLETTA	A	23/11/2025 11:30	693 IMP.SPORT."FABRIZIO VIOLA" C5	LAMEZIA TERME	VIA MARCONI
PANTERE NERE CATANZARO	FUTSAL KROTON	A	23/11/2025 11:00	601 PALASPORT "STEFANO GALLO" C/5	CATANZARO	LOC. CORVO-VIA BRIGATA

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ROSARNESE	POLISPORTIVA CITTANOVA	A	23/11/2025 11:00	627 PALAZZETTO "FAMURRO" C/5	ROSARNO	VIA DON GREGORIO VARRA
FANTASTIC FIVE SIDERNO	PGS ORATORIO SALESIANO EV	A	24/11/2025 17:00	927 PALASPORT "E. KENNEDY SHRIVER"	SIDERNO	VIALE SASSO MARCONI
REMPICCI LA NOSTRA VALLE	SPORTING MELICUCCO	A	24/11/2025 17:30	836 CENTRO GIOVANILE RAMPICCI	CONDOFURI	VIA PERIPOLI 47

GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	EVERGREEN	A	24/11/2025 18:15	649 C.S. MIRABELLA "OPEN" C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
GALLINESE DL	OLIMPIA 2000	A	24/11/2025 20:20	850 POLIVALENTE BOCCIONI	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA
POL. PARROCCHIALE ARGHILL	REGGIO CALABRIA CALCIO A5	A	24/11/2025 18:30	646 TOMMASO MAESTRELLI	REGGIO CALABRIA	VIA ARGHILLA SUD N.1
RREGION 730 FC	PGS AURORA GALLICO	A	24/11/2025 18:30	674 SPORTING CLUB BOCALE A C/5	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4° TRATTO N.471

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE SF - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARCUDACE PALMI CLUB	BOCALE CALCIO ADMO	A	23/11/2025 16:00	627 PALAZZETTO "FAMURRO" C/5	ROSARNO	VIA DON GREGORIO VARRA
LAMEZIA FUTSAL	UNION KROTON 1988	A	23/11/2025 16:00	923 PALAZZETTO SAN PIETRO A MAIDA	SAN PIETRO A MAIDA	VIA MAISANO

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
BRANCALEONE	- DIGIESE PRAIATORTORA	1 - 1
CITTANOVA CALCIO	- STILOMONASTERACE CALCIO	0 - 2
PAOLANA	- CASTROVILLARI CALCIO	0 - 0
REGGIO RAVAGNESE 1960	- U.S. PALMESE 1912	5 - 2
ROSSANESE	- BOCALE CALCIO ADMO	0 - 1
SORIANO 2010	- POLISPORTIVA GIOIESE	3 - 1
US ISOLA CAPO RIZZUTO 196	- TREBISACCE CALCIO	0 - 5
VIRTUS ROSARNO	- DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	1 - 0

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			GIRONE B - 10 Giornata - A		
ALTOMONTE RC	- ROCCA DI NETO 1966	2 - 0	AFRICO	- MELITO	3 - 4
BISIGNANO	- MESORACA CALCIO	0 - 2	ARDORE	- PIZZO	4 - 2
CAMPORA	- RENDE CALCIO 1968	2 - 1	ATLETICO MAIDA	- PRO PELLARO	0 - 3
CASSANO SYBARIS	- KRATOS BISIGNANO	2 - 1	DELIESE	- COMPENS. CAPO VATICANO	2 - 1
COTRONEI CALCIO	- SERSALE CALCIO 1975	0 - 1	(1) PINO DONATO TAVERNA	- BIANCO	4 - 2
PLM MORRONE	- CITTA AMANTEA 1927	1 - 0	S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.	- TAURIANOVA	2 - 1
UNION KROTON 1988	- U.S.C. CORIGLIANO MARCA	0 - 7	(1) SPORTING POLISTENA	- BOVALINESE 1911	1 - 0
VIRTUS ACRI	- SCALEA CALCIO 1912	2 - 2	(1) VAL GALLICO	- GIOIOSA JONICA ASD	3 - 1

(1) - disputata il 15/11/2025

COPPA ITALIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

QUARTI DI FINALE - 1 Giornata - R		
GIOIOSA JONICA ASD	- VIRTUS ROSARNO	1 - 0
PAOLANA	- ALTOMONTE RC (dopo T.S.)	1 - 3
US ISOLA CAPO RIZZUTO 196	- DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	1 - 0
VAL GALLICO	- DELIESE	1 - 1

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			GIRONE B - 8 Giornata - A		
ATLETICO SAN LUCIDO	- NUOVA ROGGIANO 2020	1 - 1	ACADEMY CROTONE	- CUTRO	1 - 4
CITTA CORIGLIANO-ROSSANO	- DIAMANTE CASELLI PASCALE	0 - 2	BRUTUM COSENZA	- LE CASTELLA CALCIO	4 - 1
FUSCALDO CALCIO 1973	- JUVENILIA ROSETO C.S.	0 - 2	(1) CITTA DI CIRO MARINA	- S.MAURO MARCHESATO	0 - 0
GEPPINO NETTI	- CORIGLIANO CALCIO	1 - 0	(1) GARIBALDINA	- CUS UNICAL ASD	0 - 3
LUZZESE CALCIO 1965	- FIUMEFREDDO CALCIO 1987	0 - 3	PROMOSPORT LAMEZIA	- SILANA FOOTBALL CLUB 2019	0 - 1
REAL TREBISACCE	- THEMESSEN	1 - 1	(1) SCANDALE	- US PETRONA 1980	2 - 1
(1) SOCCER MONTALTO	- MIRTO CROSIA	2 - 0	(1) STELLE AZZURRE SILANA	- COMMENDA	2 - 0
TAVERNA ACADEMY MONTALTO	- SAN FILI 1926	0 - 5			

(1) - disputata il 16/11/2025

(1) - disputata il 16/11/2025

GIRONE C - 8 Giornata - A			GIRONE D - 8 Giornata - A		
(1) CARAFFA	- PRASAR	2 - 2	ACADEMY ARDORE	- BAGNARESE	1 - 0
(1) CITTA DI GUARDAVALLE 1975	- ROMBIOLESE	2 - 0	(1) CATONA CALCIO	- MELICUCCO CALCIO	3 - 1
(1) NUOVA A.D.A.	- PALERMITI GIRIFALCO	2 - 1	CS LAZZARO 1974	- SAN GAETANO CATANOSO	1 - 0
(1) POLISPORTIVA SPILINGA	- LOCRI NEXT GEN	3 - 1	GALLINESE DL	- POLISPORTIVA BAGALADI	3 - 3
(1) REAL MONTEPAONE	- LAUREANA 2021	2 - 0	(1) POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	- EUFEMIESE 2023	2 - 0
(1) ROCCELLA	- BIVONGI PAZZANO 1968	0 - 0	RC GALLINA CALCIO	- ROSARNESE	2 - 0
SANTONOFRIO CALCIO	- CITTA DI SIDERNO	1 - 3	(1) RIZZICONI	- REGGIO CALCIO APS	2 - 0
(1) SIDERNO 1911	- SELES GIOIOSA	0 - 0			

(1) - disputata il 16/11/2025

(1) - disputata il 16/11/2025

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2025

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE A - 6 Giornata - A			
LA SPORTIVA CARIATESE	- DOMENICO SPORT	5 - 1	GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
CASALI DEL MANCO FUTSAL	- RHEGION 730 FC	1 - 5	D
DOMENICO SPORT	- PANTERE NERE CATANZARO	7 - 3	
FUTSAL CLUB FILADELFIA	- NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	A.R.	
ICIERRE LAMEZIA C5	- LA SPORTIVA CARIATESE	7 - 5	
MIRTO C5	- FUTSAL KROTON	4 - 7	
POLISPORTIVA CITTANOVA	- CITTA DI FIORE C5	11 - 3	
REGGIO CALABRIA CALCIO A5	- OLIMPIUS	5 - 3	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - A			
PGS AURORA GALLICO	- ROSARNESE	1 - 6	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	- FUTSAL MORELLI 15	7 - 3	
BFB ROVITO	- POLISPO CASSANO ALL IONIO	5 - 3	
C5 CITTA DI RENDE	- AMANTEA FUTSAL	3 - 4	
GUARDIA CALCIO A5 2016	- PITBULLS	2 - 9	
NUOVA CELICO	- PIANETTE FUTSAL 2023	5 - 3	
SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	- REAL KRIMISA	3 - 6	
GIRONE B - 7 Giornata - A			
FUTSAL FORTUNA	- PGS ORATORIO SALESIANO EV	5 - 1	
OLIMPIA 2000	- EVERGREEN	7 - 1	
PGS AURORA GALLICO	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	5 - 3	
REMPICCI LA NOSTRA VALLE	- ISCA FUTSAL	5 - 5	
ROSARNESE	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	5 - 8	
SELES GIOIOSA	- SPORTING MELICUCCO	5 - 3	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
LA SPORTIVA CARIATESE	- CITTA DI FIORE C5	1 - 8
NUOVA CELICO	- BFB ROVITO	3 - 4
POLISPO CASSANO ALL IONIO	- FUTSAL MORELLI 15	17 - 3

GIRONE B - 3 Giornata - A		
AMANTEA FUTSAL	- GUARDIA CALCIO A5 2016	6 - 0
C5 CITTA DI RENDE	- DOMENICO SPORT	A.R.

GIRONE C - 3 Giornata - A		
FUTSAL KROTON	- FUTSAL CLUB FILADELFIA	6 - 7
ITALIA 90 ROCCELLETTA	- FUTSAL FORTUNA	2 - 6
OLIMPIUS	- PANTERE NERE CATANZARO	A.R.

GIRONE D - 3 Giornata - A		
POLISPORTIVA CITTANOVA	- REMPICCI LA NOSTRA VALLE	7 - 2
SELES GIOIOSA	- ROSARNESE	7 - 3
SPORTING MELICUCCO	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	A.R.

GIRONE E - 3 Giornata - A		
(1) EVERGREEN	- RHEGION 730 FC	15 - 2
OLIMPIA 2000	- POL. PARROCCHIALE ARGHILL	11 - 1
PGS AURORA GALLICO	- GALLINESE DL	5 - 0
(1) REGGIO CALABRIA CALC A5	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	7 - 3

(1) - disputata il 17/11/2025

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE – Memorial S. Gallo

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 01 - 1 Giornata - R				GIRONE 02 - 1 Giornata - R			
SARACENA	- TIKI TAKA	4 - 3		SINCO BISIGNANO C5	- LA SPORTIVA TRAFORO	4 - 6	
GIRONE 03 - 1 Giornata - R				GIRONE 04 - 1 Giornata - R			
GRUPPO SPORTIVO CETRARO	- VIENNA DA FUSCALDO ASD	1 - 3		BODRUM CLUB	- MARANO PRINCIPATO FUTSAL	3 - 6	
GIRONE 05 - 1 Giornata - R				GIRONE 06 - 1 Giornata - R			
COSTA DEL LIONE CALCIO 5	- ATLETICO AMANTEA C5	5 - 3		CORTALE A.S.D.	- POLISPORTIVA BORGIA	1 - 10	
GIRONE 07 - 1 Giornata - R				GIRONE 08 - 1 Giornata - R			
PRESILANA	- PARENTI CALCIO 1978	6 - 0	GST	GS CATANZARO CLUB	- MARTELLETO SETTINGIANO 5	2 - 4	
GIRONE 09 - 1 Giornata - R				GIRONE 10 - 1 Giornata - R			
(1) FUTSAL FORTUNA	- SOVERATO FUTSAL	5 - 6		SERRA SAN BRUNO CALCIO 5	- SAN GIOVANNI - ASSOCIAZIO	11 - 0	
(1) - disputata il 14/11/2025							
GIRONE 11 - 1 Giornata - R				GIRONE 12 - 1 Giornata - R			
VIRTUS CALCIO A 5	- LAUREANESE	8 - 3		(1) REGGIO SPORTING CLUB	- KLEOS FUTSAL RC	3 - 4	
				(1) - disputata il 16/11/2025			
GIRONE 13 - 1 Giornata - R				GIRONE 14 - 1 Giornata - R			
RC FUTSAL	- BLUE HOUSE FC	3 - 2		POLISPORTIVA MELITENSE	- POL. PARROCCHIALE ARGHILL	4 - 2	

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
UNION KROTON 1988	- REAL KRIMISA	9 - 0	
(1) XENIUM	- ARCUDACE PALMI CLUB	2 - 4	
(1) - disputata il 16/11/2025			

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
VAL GALLICO	- BOCALE CALCIO ADMO	1 - 5	
8 MARZO	- LAMEZIA FUTSAL	1 - 11	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 19.11.2025, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 U.S. PALMESE 1912

per avere propri sostenitori, per tre volte durante la gara, attinto con acqua uno degli assistenti arbitrali.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CATANIA ANGELO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARBONE MATTEO (BRANCALEONE)	CURCIO ANGELO (SORIANO 2010)
CAVALLARO DAVIDE (STILOMONASTERACE CALCIO)	FIUMARA AMILCARE (U.S. PALMESE 1912)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TUSCANO GIACOMO (BRANCALEONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SIMIGLIANI CARPIO LUIS CARLOS (REGGIO RAVAGNESE 1960)	LAVECCHIA CHRISTIAN (U.S. PALMESE 1912)
---	---

AMMONIZIONE (III INFR)

DI BLASI EZECHIELE (BRANCALEONE)	GALLETTA DANIELE (BRANCALEONE)
GONZALEZ JULIAN MARTIN (DIGIESSE PRAIATORTORA)	THIAKANE EMILE LAURENT D (DIGIESSE PRAIATORTORA)
PAGANO COSIMO (PAOLANA)	FERREIRA MINO RAMIRO FABIAN (ROSSANESE)
CARRIZO FEDERICO ADRIAN (SORIANO 2010)	DOMINGUEZ AYECABA JUAN IGNACIO (STILOMONASTERACE CALCIO)
MISALE SANTINO (U.S. PALMESE 1912)	RANIERI ANTONIO (US ISOLA CAPO RIZZUTO 196)

AMMONIZIONE (II INFR)

MALARA MATTIA (BOCALE CALCIO ADMO)	MERI FABIO ALLEN (CITTANOVA CALCIO)
TAPIA NICOLAS IVAN (U.S. PALMESE 1912)	CONDEMI MARCO (VIRTUS ROSARNO)
SIBIO CHRISTIAN (VIRTUS ROSARNO)	

AMMONIZIONE (I INFR)

AMENDOLA ANDREA (BOCALE CALCIO ADMO)	PARRA LOUREIRO TOMAS ENRIQUE (BOCALE CALCIO ADMO)
DE LUCA EROS STEFANO (BRANCALEONE)	DEL TUFO PAOLO (CASTROVILLARI CALCIO)
NANA TCHENGANGA MARIUS RICHY (CASTROVILLARI CALCIO)	TADINI VITTORIO (CASTROVILLARI CALCIO)
NAZLANI AYMAN (CITTANOVA CALCIO)	SCHMARSON NAHUEL IVAN (CITTANOVA CALCIO)
CANNATARO DAMIAN (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)	SIRIMARCO ANGELO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
DE LEONARDIS GABRIELE (SORIANO 2010)	DORATO SANTIAGO MATIAS (STILOMONASTERACE CALCIO)
KONE AMADOU OUMAR (US ISOLA CAPO RIZZUTO 196)	VELLETRI FRANCESCO (VIRTUS ROSARNO)

CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/11/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 18/ 3/2026

LOBAUDO FRANCESCO (SPORTING POLISTENA)

per frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di giocatori avversarie nei confronti dell'arbitro e per avere, mentre abbandonava il terreno di gioco, rivolto parole offensive e minacciose all'indirizzo di uno degli Assistenti arbitrali.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ARGIRO ENRICO (BIANCO)

CALDERONE FRANCESCO (BOVALINESE 1911)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROMERO AXEL LUIS EDGAR (GIOIOSA JONICA ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

VITA ANTONIO (BIANCO)

BANCHIO NICOLAS GASTON (SPORTING POLISTENA)

MURDACA SEBASTIANO MANU (BOVALINESE 1911)

STILLITANO DOMENICO (SPORTING POLISTENA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GUERRISI FERDINANDO (SPORTING POLISTENA)

PUNTORIERE GIULIO (VAL GALLICO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MOAURO ALESSANDRO GABR (BIANCO)

GIAMPAOLO DOMENICO ANTONI (BOVALINESE 1911)

MADIA TOMMASO (PINO DONATO TAVERNA)

CASEDONTE MATTIA (SPORTING POLISTENA)

SPATOLISANO FILIPPO (BIANCO)

GIAMPAOLO FRANCESCO (BOVALINESE 1911)

MARINO ANDREA (PINO DONATO TAVERNA)

PRATTICO FABRIZIO (VAL GALLICO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 COMPENS. CAPO VATICANO

per avere, a fine gara, propri tesserati danneggiato lo spogliatoio utilizzato dalla società (con obbligo di tenere indenne la società ASD Deliese dei danni subiti se richiesti e documentati).

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

FURFARO FRANCESCO (COMPENS. CAPO VATICANO)

ALLENATORI**AMMONIZIONE (III INFR)**

PIRILLO FABRIZIO (CITTA AMANTEA 1927)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

MANGIAPANE BENEDETTO (COMPENS. CAPO VATICANO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

GUIDO EMILIO (VIRTUS ACRI)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

RATTA GIUSEPPE (S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

NICITA FRANCESCO (AFRICO)

FRATTO DIEGO

(SERSALE CALCIO 1975)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PORTELLA MARTINELL GUSTAVO ALEXSA (AFRICO)

VERSACI MICHELE

(DELIESE)

ESPOSITO SIMONE (KRATOS BISIGNANO)

UZZANTE SEBASTIAN EXEQU

(SCALEA CALCIO 1912)

DE MINICIS ARON LEANDRO (SERSALE CALCIO 1975)

STILLITANO FRANCESCO

(TAURIANOVA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PERRI PAOLO (KRATOS BISIGNANO)

STRAFACE LUCANTONIO

(KRATOS BISIGNANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMPESTRINI JOAO MARCOS (ARDORE)

DE OLIVERA ARIAS SEBASTIAN

(CASSANO SYBARIS)

PANUNCIO SAGGAL FACUNDO (CASSANO SYBARIS)

KAMARA FADJIGUI FRANCK

(COMPENS. CAPO VATICANO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

KOVRIHA MAKSYM (SERSALE CALCIO 1975)

AMMONIZIONE (III INFR)

BARBIERI NICOLO GIUSEPPE (BISIGNANO)

CASTELLANO ANDREA FRANCESC

(BISIGNANO)

OLMEDO TOMAS GABRIEL (CASSANO SYBARIS)

MESA MIERAS FACUNDO

(COTRONEI CALCIO)

LICASTRO MATTIA (DELIESE)

SALOME SHARPE DAVID ELIEZER

(DELIESE)

SAGULA ANTONY (KRATOS BISIGNANO)

DE FAZIO ANTONIO

(MESORACA CALCIO)

POLICARPIO GIOVANNI (ROCCA DI NETO 1966)

BRUZZESE FRANCESCO

(SCALEA CALCIO 1912)

OLIVERA BAUTISTA (SCALEA CALCIO 1912)

MARCHESE ANTONIO

(UNION KROTON 1988)

AMMONIZIONE (II INFR)

FAVASULI SALVATORE

(AFRICO)

FAURE LUCIANO ANDRES

(ALDOMONTE RC)

MANCINI JUAN

(ALDOMONTE RC)

SOTO LUCAS HUGO

(COMPENS. CAPO VATICANO)

MISURIELLO SIMONE

(COTRONEI CALCIO)

ORIENTALE CAPUTO IVAN

(KRATOS BISIGNANO)

BASILE PASQUALE

(MESORACA CALCIO)

AMANTE DOMENICO

(PIZZO)

BERLINGIERI DAVIDE

(PIZZO)

GIGLIOTTI ANGELO

(PLM MORRONE)

ASSISI MASSIMO

(ROCCA DI NETO 1966)

GUERRINI GIANMARCO

(ROCCA DI NETO 1966)

SANYANG EBRIMA

(S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.)

CHEMI FERRUCCIO

(SCALEA CALCIO 1912)

JARA FRANCO DAVID

(SCALEA CALCIO 1912)

GASPAR ESTRADA JORDAN JAVIER

(SERSALE CALCIO 1975)

RASO MICHELE

(TAURIANOVA)

BALSAMO GIOVANNI

(VIRTUS ACRI)

CHIDICHIMO GABRIELE

(VIRTUS ACRI)

GUILLERMO FERRERAS OSCALIN

(VIRTUS ACRI)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANGIO PASQUALE	(AFRICO)	SCARFONE GIUSEPPE	(AFRICO)
SPANO BRUNO DOMENICO	(AFRICO)	FILIPPO EMILIANO	(BISIGNANO)
AQUINO QUEZADA ISMAEL ULISES	(CASSANO SYBARIS)	PASQUA DOMENICO FRANCE	(CITTA AMANTEA 1927)
MICELI GONZALO JOSE	(COMPENS. CAPO VATICANO)	ROMEO PIETRO	(MELITO)
THIAM MODOU	(MELITO)	GIURLANDA LUCA	(PIZZO)
VIRGARA GIUSEPPE	(PIZZO)	ARMENTANO ALESSANDRO	(RENDE CALCIO 1968)
CAPUTO SAMUEL	(RENDE CALCIO 1968)	MUNEGATO FERRUCCIO M	(RENDE CALCIO 1968)
CISSE SIAKA	(S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.)	FERRARA ROBERTO	(S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.)
LOPEZ OLIVEIRA JAVIER	(S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.)	CHIAPPETTA NICOLAS	(SCALEA CALCIO 1912)
CORRAO CARMELO	(TAURIANOVA)		

COPPA ITALIA**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/11/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

LA SERRA ANTONIO (VIRTUS ROSARNO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DI MARIA GAETANO (VAL GALLICO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

LA SERRA ANTONIO (VIRTUS ROSARNO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FOTI CARMELO (DELIESE)

BADIBANGA MICHAEL (US ISOLA CAPO RIZZUTO 196)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

AZZARO FRANCESCO MATTI (ALDOMONTE RC)

PAGANO COSIMO (PAOLANA)

SANTANGELO ANDREA (PAOLANA)

DI BIASE NICOLAS ANIBAL (US ISOLA CAPO RIZZUTO 196)

RANIERI ANTONIO (US ISOLA CAPO RIZZUTO 196)

SACCA MARIO (VAL GALLICO)

CONDEMI MARCO (VIRTUS ROSARNO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

VITALE MICHELE (PAOLANA)

GIOIA EMANUEL (VAL GALLICO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SALOME SHARPE DAVID ELIEZER (DELIESE)

SERRAO ROBERTO (DELIESE)

TRENTINELLA PASQUALE (DELIESE)

AQUINO DAVIDE (GIOIOSA JONICA ASD)

LA CAVA ANDREA BENITO (VAL GALLICO)

SAPONE GIUSEPPE (VAL GALLICO)

ROMERO ESPINOZA ARISTOTELLES (VIRTUS ROSARNO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/11/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 CITTA CORIGLIANO-ROSSANO

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro da parte di propri sostenitori a fine gara.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

BRUNI ANDREA (LUZZESE CALCIO 1965)

AMMONIZIONE (I INFR)

ATTADIA MARIO (CITTA CORIGLIANO-ROSSANO)
CAROLI MARIO DOMENICO (GEPPINO NETTI)

MICELI GIULIANO (FUSCALDO CALCIO 1973)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 20/ 5/2026

MAZZA GIUSEPPE (CITTA CORIGLIANO-ROSSANO)

Per entrata abusiva in campo e condotta ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro durante la gara e tentativo di aggressione verso lo stesso a seguito del provvedimento di espulsione.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

PAGNOTTA FRANCESCO (ATLETICO SAN LUCIDO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

PARISE EUGENIO (NUOVA ROGGIANO 2020)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALOISIO MAURIZIO (SAN GAETANO CATANOSO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

FALDUTO ANTONINO (SAN GAETANO CATANOSO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

PAGNOTTA FRANCESCO (ATLETICO SAN LUCIDO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CALABRETTA GABRIELE (ACADEMY CROTONE)

Per condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LABANCA VINCENZO	(CORIGLIANO CALCIO)	COLO ANDREA	(GALLINESE DL)
SICLARI DANIELE	(GALLINESE DL)	BUONGIORNO DOMENICO	(REAL TREBISACCE)
BELMONTE ANDREA	(TAVERNA ACADEMY MONTALTO)	LICCIARDI VINCENZO	(THEMESEN)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

DEL POPOLO GAETANO	(ATLETICO SAN LUCIDO)	SPADA SIMONE	(ATLETICO SAN LUCIDO)
MOSCATELLI GIUSEPPE	(REAL TREBISACCE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TURAN ENVER DANIEL	(CITTA CORIGLIANO-ROSSANO)	MUSOLINO ANTONIO	(CITTA DI SIDERNO)
PORCO MAURO	(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)	BUONARRIGO GIOVANNI	(GALLINESE DL)
PILUSO GIOVANNI	(GEPPINO NETTI)	ESPOSITO ANTONELLO	(NUOVA ROGGIANO 2020)
MARINELLI LAUTARO DANIEL	(POLISPORTIVA BAGALADI)	MARINO FRANCESCO	(POLISPORTIVA BAGALADI)
RIZZO DAVIDE	(THEMESEN)		

AMMONIZIONE (III INFR)

CARBONE FRANCESCO	(BAGNARESE)	CURATELO FRANCESCO	(CORIGLIANO CALCIO)
SAGGIO FRANCESCO	(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)	GOLIA SIMONE	(JUVENILIA ROSETO C.S.)
LA BANCA STEFANO	(JUVENILIA ROSETO C.S.)	CHIARELLA FRANCESCO	(LE CASTELLA CALCIO)
GIANCOTTI ANTONIO	(LE CASTELLA CALCIO)	TENUTA FRANCESCO	(LUZZESE CALCIO 1965)
VACCARO GASPARE	(PROMOSPORT LAMEZIA)	CAPUTO ARMANDO	(REAL TREBISACCE)
ROMERO VANETTA AGUSTIN	(REAL TREBISACCE)	STAFFOLANI BAUTISTA OSCAR	(REAL TREBISACCE)
CUZZOCREA NICOLA	(SAN FILI 1926)	MARI DOMENICO	(SANTONOFRIO CALCIO)
D ANGELO LUCA	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)		

AMMONIZIONE (II INFR)

PUPA DANIELE	(ACADEMY CROTONE)	CALOMINO CLAUDIO	(ATLETICO SAN LUCIDO)
IDANOSA BRIGHT	(ATLETICO SAN LUCIDO)	PERROTTA FABIO	(ATLETICO SAN LUCIDO)
GAROFALO KEVIN	(BRUTIAM COSENZA)	LOGIUDICE GIUSEPPE	(CORIGLIANO CALCIO)
DE ROSE ALESSIO	(FUSCALDO CALCIO 1973)	D ORDIA EMANUELE	(GEPPINO NETTI)
MENGONI GIANLUCA	(JUVENILIA ROSETO C.S.)	MANNAI MOHAMED AMINE	(LUZZESE CALCIO 1965)
EL HARIRI MOHAMED	(NUOVA ROGGIANO 2020)	FERRARI MARCO	(NUOVA ROGGIANO 2020)
DEMARCO LEONARDO	(REAL TREBISACCE)	LAGANA DAVIDE	(SAN GAETANO CATANOSO)
LUPPINO MARCO	(SAN GAETANO CATANOSO)	GRASSO MATEO EMILIANO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)
MAURO GIULIO	(TAVERNA ACADEMY MONT.)	RIMOLA GIUSEPPE	(TAVERNA ACADEMY MONT.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARNE GIOVANNI	(ACADEMY CROTONE)	PULLO ANTONIO	(ACADEMY CROTONE)
SPINA RAFFAELE	(ACADEMY CROTONE)	BOTTIGLIERI GIANLUCA	(CITTA DI SIDERNO)
KHORIS JONIS	(CITTA DI SIDERNO)	BORGHETTO TULLIO	(CS LAZZARO 1974)
FRASCHINI MARCO	(CS LAZZARO 1974)	RUSO SANTINO	(CUTRO)
GAETANO GABRIELE	(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)	SICILIANO ALESSANDRO	(FUSCALDO CALCIO 1973)
ASSUMMA GIUSEPPE FABIO	(GALLINESE DL)	DI LUCA FEDELE	(GEPPINO NETTI)
VECCHIONE GAETANO	(GEPPINO NETTI)	CANALE MICHELE	(NUOVA ROGGIANO 2020)
BERTETTI LEONEL GABRIEL	(REAL TREBISACCE)	RUFFOLO GIANMARCO	(SAN FILI 1926)
LOGIUDICE DANIELE	(SAN GAETANO CATANOSO)	CURIA LUIGI	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)
MESSOA NGONDI WILLIAM	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	SIRIANNI GIANLUCA	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)
SGANGA OLIMPIO	(TAVERNA ACADEMY MONT.)	DE VINCENZI ALFONSO	(THEMESEN)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 EUFEMIESE 2023

Per aver consentito partecipazione a gara di un proprio dirigente con la qualifica di allenatore, senza il prescritto titolo.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 21/ 1/2026

MORABITO DIEGO (EUFEMIESE 2023)

Per entrata abusiva in campo, proteste e minacce nei confronti dell'arbitro durante la gara.

INIBIZIONE FINO AL 3/12/2025

NAPOLI DOMENICO (EUFEMIESE 2023)

Per entrata abusiva in campo e proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

COTRONEO MICHELE (CATONA CALCIO)

CATALANO GIUSEPPE

(LAUREANA 2021)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRENZI OLINDO GIUSEPPE (REGGIO CALCIO APS)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

LOIARRO SALVATORE (PALERMITI GIRIFALCO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

FIORETTI CARMINE (PRASAR)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

MARCHIO ANDREA (US PETRONA 1980)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

EBIRINWA ONYEKACHI (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria durante la gara, a gioco fermo.

ROMEO GREGORIO ALBERT (LAUREANA 2021)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GADALETA SERGIO IGNAZIO (RIZZICONI)

SCRUCI CARLO

(SIDERNO 1911)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARBUTO LUIGI (LOCRI NEXT GEN)
LOCCISANO GABRIELE (SELES GIOIOSA)

DIRENZO ALBERTO (ROMBIOLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

VENTIMIGLIA MARCO (LOCRI NEXT GEN) PANETTA LUCIANO (SELES GIOIOSA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BELLIA FRANCESCO (CARAFFA)
SICILIANO ANDREA (LOCRI NEXT GEN)
FORTUNA FRANCESCO (ROMBIOLESE)
COMMISSO ANTONIO (SIDERNO 1911)

CAPUTO FRANCESCO (CITTA DI CIRO MARINA)
ROMOLA ROCCO (RIZZICONI)
ARABIA PIETRO (SCANDALE)
CONDARCURI PAOLO (SIDERNO 1911)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LONGO VINCENZO (COMMENDA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CONIGLIO ANTONIO DANIELE (BIVONGI PAZZANO 1968)
FILICE MARIO (COMMENDA)
GRECO PASQUALE (MELICUCCO CALCIO)
CAMPAGNA MARCO (PRASAR)
NIEVA LUCIANO OMAR (ROCCELLA)
SIMONETTI GIUSEPPE (ROMBIOLESE)
SPINA MATTEO (ROMBIOLESE)
COLUCCIO GABRIELE (SELES GIOIOSA)

ALOISIO CHRISTIAN SALVA (CITTA DI CIRO MARINA)
LARIA SAVERIO (LAUREANA 2021)
MACRI GIROLAMO (MELICUCCO CALCIO)
ROTOLO TEODORO (RIZZICONI)
SIMONETTI EGIDIO (ROMBIOLESE)
SPINA DAVIDE FRANCESCO (ROMBIOLESE)
IOVANE FRANCESCO (S.MAURO MARCHESATO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CHIERA LUIGI (BIVONGI PAZZANO 1968)
FAVA SAVERIO (CARAFFA)
LIKAJ JONATHAN (CUS UNICAL ASD)
URSO GABRIELE DENNIS (CUS UNICAL ASD)
CORIGLIANO GABRIELE (LAUREANA 2021)
DONNICI SALVATORE SAMUE (MIRTO CROSIA)
IENCO ROCCO (POLISPORTIVA SPILINGA)
PANNUTI PASQUALE (REGGIO CALCIO APS)
ZAMBARA DOMENICO (RIZZICONI)
TORROMINO STEFANO SAVERIO (STELLE AZZURRE SILANA)

PASSARELLI ANDREA IOANNIS (BIVONGI PAZZANO 1968)
LAMBERTI SALVATORE (CITTA DI CIRO MARINA)
MONTALDISTA ANDREA SETTIMIO (CUS UNICAL ASD)
CAMMARERE GRAZIANO (EUFEMIESE 2023)
IANNELLI VINCENZO (LAUREANA 2021)
SANYANG OMAR (PALERMITI GIRIFALCO)
VENTRICE GREGORIO (POLISPORTIVA SPILINGA)
MAVRICI FRANCESCO (RIZZICONI)
BIANCHI ORAZIO (SCANDALE)
URENA MENDEZ YERAY (US PETRONA 1980)

AMMONIZIONE (I INFR)

SANCHEZ MATURANA WEINER DANIEL (BIVONGI PAZZANO 1968)
BERARDI LORENZO (COMMENDA)
SPOLETI MICHELANGELO (EUFEMIESE 2023)
MERCURIO GABRIELE (LAUREANA 2021)
PURO SALVATORE (LOCRI NEXT GEN)
SPERANZA DOMENICO (MIRTO CROSIA)
MONTIROSSO FRANCESCO (PALERMITI GIRIFALCO)
FIORETTI ANDREA (PRASAR)
ALASSANI MOUHAMED (REAL MONTEPAONE)
OLAYA AGUIRRE SEBASTIAN (REGGIO CALCIO APS)
RIGA CRISTIAN (SCANDALE)
VIEIRA DE SOUZA AL EMMANUEL (SOCCER MONTALTO)
PANICCIA SILVESTRE (US PETRONA 1980)

SALERNO AGAZIO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)
SPADAFORA ANTONIO PIO (COMMENDA)
MERCURIO DOMENICO (LAUREANA 2021)
GIRETTI MATEO BAUTISTA (LOCRI NEXT GEN)
CUTANO VINCENZO (MELICUCCO CALCIO)
BABBINO MATTIA (PALERMITI GIRIFALCO)
PUGLIESE ANTONIO (POLISPORTIVA SPILINGA)
STRANGIS PIETRO (PRASAR)
PIZZONIA ANDREA (REAL MONTEPAONE)
FUTIA AGOSTINO (ROCCELLA)
FARIAS FACUNDO ARIEL (SELES GIOIOSA)
VASAPOLLO GIUSEPPE (STELLE AZZURRE SILANA)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

DELIBERE

Gara del 8/11/2025 LA SPORTIVA CARIATESE - DOMENICO SPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 13.11.2025;

dato atto che la società Domenico Sport ha preannunciato ricorso in merito alla gara in oggetto;

rilevato che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione di invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

rilevato che è stato versato dalla società ricorrente il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

considerato che ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell' art. 67 del CGS è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione;

letto il ricorso e la successiva nota integrativa della Società ASD Domenico Sport con i quali quest'ultima ha chiesto la declaratoria della vittoria della gara ex art. 10, comma 5, e/o art. 18, comma 1, del CGS sostenendo che la società ospitante La Sportiva Cariatese avrebbe violato la disposizione contenuta nel C.U. n. 42 del 25.9.2025 in ordine allo svolgimento della gara "A PORTE CHIUSE" e, in specie, rappresentando la presenza di un numero significativo di spettatori/pubblico che ha influenzato il regolare svolgimento della medesima gara con pressione indebita sull' arbitro e sugli Ufficiali di gara e sulla squadra ospite (ricorrente), anche con lanci di palloni dagli spalti, contravvenendo al principio di parità di condizioni in cui a avrebbe dovuto svolgersi (Art. 65 co. 1 lett c del C.G.S.);

rilevato, inoltre, che la società La Sportiva Cariatese ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni e successive memorie scritte a supporto con le quali ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso, precisando che proprio la società ricorrente aveva formulato espressa richiesta di consentire l'accesso di alcuni propri tesserati per assistere alla gara e che tale richiesta veniva accolta tenuto conto del numero ridotto di quest'ultimi tale da non violare alcuna disposizione codicistica, oltre al fatto che nessuna sanzione disciplinare risulta essere stata mai comminata alla società resistente con riferimento al campo di gioco posto nella Palestra del Liceo scientifico di Cariati, oggetto, invece, di meri accordi privatistici tra la società resistente ed il dirigente scolastico titolare della sede di disputa della gara in contestazione ritenuto che i mezzi di prova del filmato video e delle fotografie addotte dalla società ricorrente sono da considerarsi rispettivamente inammissibili ed inutilizzabili ai fini della pretesa sanzione.

Invero, la prova mediante apparecchiatura video (art. 61, n. 2 CGS) trova concreta applicazione al solo fine delle irrogazioni di eventuali sanzioni disciplinari che non risultano però sussistenti nel caso in esame, e comunque non sottoposte all'esame di questo G.S.T.; mentre le allegate fotografie nulla provano in ordine alla veridicità storica del fatto (pressioni indebite o lancio di palloni dagli spalti) e/o comunque al numero superiore delle persone ammesse, nonché delle specifiche indicazioni dei soggetti formanti il medesimo pubblico diversi dai dirigenti tesserati o soggetti autorizzati ai sensi della Circolare numero 3 del 1.7.2025 del CGS;

che, in ogni caso, quanto sostenuto dalla Società reclamante non trova riscontro nel referto arbitrale dal quale si evince, per contro, che la gara si è svolta regolarmente;

visti gli artt. 10, comma 5, lettera a), 50, 62 n. 2 del CGS;

delibera

- 1) rigettare il ricorso della società Domenico Sport e, per l'effetto, omologare il risultato della gara La Sportiva Cariatese - Domenico Sport 5-1;
- 2) accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 15/11/2025 FUTSAL CLUB FILADELFIA - NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società A.S.D. FUTSAL CLUB FILADELFIA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/11/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

ANDREOLI STEFANO (DOMENICO SPORT)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE

PELLEGRINO WALTER (ICIERRE LAMEZIA C5)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara e comportamento offensivo ed irrispettoso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI CELLO ANTONIO (OLIMPIUS)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

ANTONIO ROTUNDO (PANTERE NERE CATANZARO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BEVILACQUA ANDREA (CITTA DI FIORE C5)
MARTINO SAMUEL (ICIERRE LAMEZIA C5)

PROCOPIO GIOVANNI (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RUNCA ANTONIO (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

SERRATORE FABIO (OLIMPIUS)

AMMONIZIONE (III INFR)

MOSCA REMO BENITO (CITTA DI FIORE C5)
GRAZIANO PIETRO (MIRTO C5)

CALABRETTA ANTONIO (LA SPORTIVA CARIATESE)
POSTORINO ANTONINO (REGGIO CALABRIA CALCIO A5)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCIGLIANO GIOVANNI (CITTA DI FIORE C5)
VILLELLA VINCENZO (ICIERRE LAMEZIA C5)
PEDACE GIAMPIERO (MIRTO C5)
NASRI MESTARI MEHDI (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

NOVELLO EMANUELE (DOMENICO SPORT)
TIRABASSO FRANCO (LA SPORTIVA CARIATESE)
COSENTINO MARCO (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)
CANTARELLA GIOVANNI (REGGIO CALABRIA CALCIO A5)

AMMONIZIONE (I INFR)

DEODATO ANDREA	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)	CALINDRO LORENZO	(ICIERRE LAMEZIA C5)
VERSO FLAVIO	(ICIERRE LAMEZIA C5)	COFONE MARIO	(MIRTO C5)
VARRESE NICOLA	(OLIMPUS)	CANINO NICCOLO	(PANTERE NERE CATANZARO)
MAURO PIETRO MARIA	(PANTERE NERE CATANZARO)	SORRENTI MASSIMO	(POLISPORTIVA CITTANOVA)
BARBARO SAMUELE	(REGGIO CALABRIA CALCIO A5)	PESTICH GIANFRANCO	(RHEGION 730 FC)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/11/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 150,00 ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12**

Per presenza di persone non autorizzate all'interno degli spogliatoi durante la gara che rendeva necessaria la sospensione dell'incontro per circa cinque minuti da parte dell'arbitro.

DIRIGENTI**INIBIZIONE FINO AL 26/11/2025**

ORRICO FRANCO (C5 CITTA DI RENDE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

MARANO PAOLO	(AMANTEA FUTSAL)	REDA ORFEO	(AMANTEA FUTSAL)
--------------	------------------	------------	------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO ANTONIO (REMPICCI LA NOSTRA VALLE)

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

PANUCCI MATTIA (NUOVA CELICO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

GIARDINI ALESSIO (POLISPO CASSANO ALL IONIO)

Per atto di protesta di modesta violenza (poggiava le mani sul petto) nei confronti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ARGENTO GIUSEPPE	(ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)	SALITURO PIERFRANCESCO	(FUTSAL MORELLI 15)
------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

IAQUINTA MATTIA	(POLISPO CASSANO ALL IONIO)	FEDERICO UGO	(REAL KRIMISA)
-----------------	-----------------------------	--------------	----------------

AMMONIZIONE (III INFR)

FIORITA LUCA	(BFB ROVITO)	AMELIO GIORGIO	(NUOVA CELICO)
GERVASI GERMANO	(PIANETTE FUTSAL 2023)	MOLINA ALAN MARTIN	(PIANETTE FUTSAL 2023)
CIMINO GAETANO	(REAL KRIMISA)	MAFRICI BRUNO	(REMPICCI LA NOSTRA VALLE)
FAZZARI GIROLAMO	(ROSARNESE)	PATITUCCI ALDO	(SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

MAZZUCA GIUSEPPE	(AMANTEA FUTSAL)	VILLELLA BATTISTA	(ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)
GALIANO MARCO	(C5 CITTA DI RENDE)	POTESTIO LUCA	(C5 CITTA DI RENDE)
MIGLIORINO BRUNO FEDERICO	(EVERGREEN)	NASSO ROCCO ROSARIO	(FANTASTIC FIVE SIDERNO)
DE ROSE ARMANDO	(FUTSAL MORELLI 15)	MIDAGLIA ALESSANDRO	(GUARDIA CALCIO A5 2016)
RAMUNDO GIANLUIGI	(GUARDIA CALCIO A5 2016)	ARCIDIACO ANTONINO FRANCE	(OLIMPIA 2000)
CORDOVA ROSARIO ANTONIO	(OLIMPIA 2000)	ERRIGO GABRIELE	(OLIMPIA 2000)
PRATICO MATTEO	(OLIMPIA 2000)	PALUMBO FRANCESCO	(PGS AURORA GALLICO)
OCCHIUTO FRANCESCO	(PIANETTE FUTSAL 2023)	STORINO MARIO	(PITBULLS)
MARTINO LUIGI	(REAL KRIMISA)	CASILE DAVIDE ANTONINO	(REMPICCI LA NOSTRA VALLE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MAZZOTTA ENZO	(AMANTEA FUTSAL)	ARGENTO GIUSEPPE	(ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)
IORE MATTIA PIO	(BFB ROVITO)	SALERNO GIUSEPPE	(BFB ROVITO)
FORTINO MANUEL	(C5 CITTA DI RENDE)	BENAVOLI SAVERIO	(FANTASTIC FIVE SIDERNO)
CASOLE GIUSEPPE PIO	(FUTSAL MORELLI 15)	DODARO DANIELE	(FUTSAL MORELLI 15)
CASTANO CHRISTIAN	(ISCA FUTSAL)	STRATOTI MANUEL	(ISCA FUTSAL)
ROTA MARCO	(NUOVA CELICO)	FALZIA CHRISTIAN	(PGS AURORA GALLICO)
MORENA SAMUELE	(PGS AURORA GALLICO)	BRUNO LUCA	(SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)
CURATOLO MICHELE	(SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)	ROMEO DANILO	(SELES GIOIOSA)
GALLIZZI ANTONIO	(SPORTING MELICUCCO)		

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE C5**PREANNUNCIO DI RECLAMO****Gara del 16/11/2025 C5 CITTA DI RENDE - DOMENICO SPORT**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società A.S.D. DOMENICO SPORT ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Gara del 16/11/2025 OLIMPUS - PANTERE NERE CATANZARO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società A.S.D. OLIMPUS ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Gara del 16/11/2025 SPORTING MELICUCCO - FANTASTIC FIVE SIDERNO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società S.S.D. FANTASTIC FIVE SIDERNO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

DELIBERE

Gara del 16/11/2025 AMANTEA FUTSAL - GUARDIA CALCIO A5 2016

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 13' minuto del primo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società GUARDIA CALCIO A 5 2016, che aveva iniziato la gara con quattro calciatori a disposizione, veniva a trovarsi con soli due di questi a disposizione, a seguito di infortunio;

visti gli artt. 53 punto 2 delle N.O.I.F. e gli artt. 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società GUARDIA CALCIO A 5 2016 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 quale miglior risultato acquisito sul campo;
- 2) infliggere alla società GUARDIA CALCIO A 5 2016 l'ammenda di € 100,00.

Gara del 16/11/2025 OLIMPIA 2000 - POL. PARROCCHIALE ARGHILL

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Dalam Wisam (nato il 03/05/2010) appartenente alla società POL. PARROCCHIALE ARGHILLA durante la gara specificata in epigrafe al 28' del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione;

rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore Dalam Wisam veniva accertato che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società POL. PARROCCHIALE ARGHILLA, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria;

che, pertanto, alla data della disputa dell'incontro il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara;

visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società POL. PARROCCHIALE ARGHILLA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 1-11 quale miglior risultato acquisito sul campo;
- 2) inibire il Sig. FIRRIOLO FABIO ANTONIO quale Dirigente Responsabile firmatario della distinta di gara della società POL. PARROCCHIALE ARGHILLA fino al 24/12/2025;
- 3) infliggere al calciatore Dalam Wisam (nato il 03/05/2010) la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare;
- 4) infliggere alla società POL. PARROCCHIALE ARGHILLA l'ammenda di € 100,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANARO EMANUELE (DOMENICO SPORT)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CORTESE MATTEO (FUTSAL KROTON)

PAGLIUSO FABIANO MATTEO (FUTSAL MORELLI 15)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE SANTIS SIMONE	(BFB ROVITO)	PRANTERA PIERPAOLO	(BFB ROVITO)
ZIMBO NICCOLO FRANC	(BFB ROVITO)	DI SANTO NICCOLO	(C5 CITTA DI RENDE)
FEDERICO ALESSIO	(C5 CITTA DI RENDE)	FONTANA MICHELE BRUNO	(C5 CITTA DI RENDE)
PAPA LORENZO	(DOMENICO SPORT)	DE NISI ALESSIO	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)
FRUCI TOMMASO	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)	MASDEA ALESSANDRO	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)
LIA SEBASTIANO	(FUTSAL FORTUNA)	MONIACE FRANCESCO PIO	(FUTSAL FORTUNA)
PRESTINICE CRISTIANANTONIO	(FUTSAL KROTON)	FUOCO PALMO	(FUTSAL MORELLI 15)
CALIO CARLO	(ITALIA 90 ROCCELLETTA)	LICONTI ANTONINO	(OLIMPIA 2000)
NARJOU ELMEDI	(OLIMPIA 2000)	CONIDI DOMENICO	(OLIMPIUS)
CANINO NICCOLO	(PANTERE NERE CATANZARO)	CREA GIROLAMO GIORGI	(POL. PARROCCHIALE ARGHILL)
DALAM WISAM	(POL. PARROCCHIALE ARGHILL)	PIROMALLI GIUSEPPE	(POLISPORTIVA CITTANOVA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/11/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FESTA GIUSEPPE (REGGIO CALABRIA CALCIO A5)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

MORABITO GABRIELE	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)	CILEA SAMUELE	(REGGIO CALABRIA CALCIO A5)
FRANCO GIOVANNI	(REGGIO CALABRIA CALCIO A5)		

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE – Mem. S. Gallo**DELIBERE****Gara del 15/11/2025 PRESILANA - PARENTI CALCIO 1978**

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società PARENTI CALCIO 1978;

visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S.;

visto il C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 27 dell'8 settembre 2025;

delibera

- 1) infliggere alla società PARENTI CALCIO 1978 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- 2) infliggere alla società PARENTI CALCIO 1978 l'ammenda di € 100,00 per rinuncia;
- 3) escludere la società PARENTI CALCIO 1978 dalla manifestazione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/11/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

GRANATO MARCO (FUTSAL FORTUNA)

ALLENATORI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

VITALE MARCO ANTONIO (SOVERATO FUTSAL)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

BARBERIO GIUSEPPE (FUTSAL FORTUNA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/11/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

RIGA ANTONIO FRANCES (CORTALE A.S.D.)

ALLENATORI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

PRATI CLAUDIO (ATLETICO AMANTEA C5)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

LAROCCA GIUSEPPE (RC FUTSAL)

Per comportamento offensivo ed irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LOSARDO VITTORIO (GRUPPO SPORTIVO CETRARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVACAPUA MANUEL (GRUPPO SPORTIVO CETRARO)
FIGLIUZZI DOMENICO (SERRA SAN BRUNO CALCIO 5)LANZA PIERGIORGIO (GRUPPO SPORTIVO CETRARO)
LETA MARCO (VIENNA DA FUSCALDO ASD)**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

SIMONETTA DANIELE (CORTALE A.S.D.) MILIONE PROSPERO (TIKI TAKA)

I AMMONIZIONE DIFFIDABRUNI ROCCO (ATLETICO AMANTEA C5)
PLUTINO GIUSEPPE (BLUE HOUSE FC)
MORABITO GIUSEPPE (COSTA DEL LIONE CALCIO 5)
LIBRANDI GIANBATTISTA (LA SPORTIVA TRAFORO)
NASSO DOMENICO (LAUREANESE)
TARSILIA GIOVANNI MARCO (RC FUTSAL)
GAGLIARDI STEFANO (SARACENA)
DI CHIERA FRANCESCO (TIKI TAKA)
COMANDE MARIO (VIRTUS CALCIO A 5)DE VITA PASQUALE (ATLETICO AMANTEA C5)
ALESSANDRO MASSIMILIANO (BODRUM CLUB)
BIANCO VINCENZO (GRUPPO SPORTIVO CETRARO)
SCALISE MICHELE (LA SPORTIVA TRAFORO)
SAVUTO GIOVANNI (MARANO PRINCIPATO FUTSAL)
VECCHIO FRANCESCO (SAN GIOVANNI - ASSOCIAZIO)
REGINA LUCA (SARACENA)
DI MAIO FRANCESCO (TIKI TAKA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 KLEOS FUTSAL RC

Per aver consentito partecipazione a gara di soggetto non tesserato, con la qualifica di dirigente.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MINNITI FILIPPO	(KLEOS FUTSAL RC)	PELLEGRINO SANTO	(KLEOS FUTSAL RC)
-----------------	-------------------	------------------	-------------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CHIAIA ANTONIO	(KLEOS FUTSAL RC)	CONDELLO GIUSEPPE	(KLEOS FUTSAL RC)
RICHICHI DAVIDE	(KLEOS FUTSAL RC)	MARINO GIUSEPPE	(REGGIO SPORTING CLUB)

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/11/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

KABBACH KHADDOUJ	(REAL KRIMISA)
------------------	----------------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SABATINO IMMACOLATA	(BOCALE CALCIO ADMO)	LIVIO FABIANA	(VAL GALLICO)
---------------------	----------------------	---------------	---------------

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA) entro il 04 DIVEMBRE 2025 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



COMUNICATO UFFICIALE N. 177 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, a valere dal 1° Luglio 2025, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2026, i seguenti allegati:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali;
- modello attestante le somme imponibili già percepite nell'anno solare in corso;
- modello attestante la fruizione di altri indennizzi in caso di infortuni e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. – L.N.D. - A.I.A.C.

Accordo collettivo nazionale

per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo

nell'area del dilettantismo

(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021)

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Tecnici richiamati dagli articoli 16 e 54 del Regolamento del Settore Tecnico (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Tecnici") e le Associazioni e le Società (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Società") partecipanti ai campionati dilettantistici e giovanili organizzati dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND"), con la sola eccezione delle figure dei medici sociali e degli operatori sanitari.

1.2 Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali;
- modello attestante le somme imponibili già percepite nell'anno solare in corso;
- modello attestante la fruizione di altri indennizzi in caso di infortuni e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva.

1.3 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo instauratisi nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal d.lgs. 36/2021, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC;
- c) tra le parti è sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

1.4 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dal d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

ARTICOLO 2

I contratti

2.1 I Tecnici di Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del d. lgs. n. 36/2021.

2.2 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28 d. lgs. 36/2021, si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in duplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla FIGC ed eventualmente del modulo "Altre Scritture" secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante della Società e dal Tecnico.

2.3 L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di propria spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

2.4 La nullità del contratto, non imputabile al Tecnico, non produce effetto alcuno sul diritto al compenso del Tecnico stesso per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

2.5 I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici

devono essere depositati, a cura della Società, contestualmente alla richiesta di tesseramento, attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.. Perfezionata la richiesta e depositato obbligatoriamente il contratto a collaborazione coordinata e continuativa o – in alternativa – la dichiarazione di volontarietà della prestazione, la Società ne dà immediata comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.6 Restano fermi gli ulteriori obblighi di deposito del contratto eventualmente previsti dalla normativa federale.

2.7 I Tecnici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

2.8 È consentito alle parti perfezionare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, l'accordo volto a disciplinare gli effetti del contratto in caso di **promozione della società in campionato professionistico**.

2.9 Eventuali **accordi modificativi, novativi ed estintivi**, andranno depositati a cura della Società, con le medesime modalità di cui al precedente comma 5, entro 7 giorni dalla relativa sottoscrizione, con contestuale comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.10 Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal Tecnico entro i 45 giorni successivi a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.11 È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un **equo indennizzo** in favore del Tecnico, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale, su istanza del Tecnico, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte del Tecnico di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti - in forma scritta a pena di nullità - ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 3

Attività a contatto con minori

3.1 In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è condizionata all'allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

3.2 In via sostitutiva, nelle more dell'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l'allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all'Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.

3.3 Il Tecnico o la Società deve trasmettere all'altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.

3.4 Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi *ex tunc* risolto di diritto.

ARTICOLO 4

Divieto di patti di non concorrenza e di patti di prelazione. Patti di opzione.

4.1 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del Tecnico per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del Tecnico, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali.

4.2 Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

ARTICOLO 5

Contratti pluriennali

5.1 In presenza di contratto pluriennale la Società è tenuta a presentare, anno per anno, e comunque entro il 30° giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo sia intervenuta la risoluzione del Contratto. Decorso tale termine, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del successivo art. 15.

5.2 A partire dal giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, il Tecnico può richiedere per iscritto alla Società di provvedere al tesseramento. In tal caso, qualora la Società non provveda al tesseramento entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato.

5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.

ARTICOLO 6

Divieto di pattuizioni extracontrattuali

Le pattuizioni economiche non risultanti dal Contratto ed Altre Scritture redatti e depositati nelle forme di cui al precedente art. 2, non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 7

Compenso

7.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo convenuto tra il Tecnico e la Società, indicato nel Contratto.

7.2 Il Compenso deve essere espresso al lordo.

7.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

7.4 Le Società possono convenire con i Tecnici:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella allegato al presente accordo collettivo, ovvero

- b) altri corrispettivi a titolo di “Premi” che in ogni caso non potranno essere superiori – per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata – al 100 % del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi. Essi possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, dall’esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel campionato di competenza, dalla conquista di titoli nelle competizioni regionali e/o nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club.

7.5 Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità del Tecnico. La loro proposizione comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

ARTICOLO 8

Pagamento del Compenso e dei Premi

8.1 Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

8.2 Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto alternativamente nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto, qualora previsti. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

8.3 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dal Tecnico dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati.

8.4 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per la corresponsione del compenso e dei premi, il Tecnico può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

8.5 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art. 17

ARTICOLO 9

Indennità di trasferta – rimborsi spesa

In aggiunta alla retribuzione e ai premi, le parti possono eventualmente pattuire – in caso di pluriennale anche per ogni eventuale annualità successiva – somme a titolo di indennità di cui all'Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917 o a titolo di rimborso spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

ARTICOLO 10

Obblighi della Società

10.1 Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società ha l'obbligo di fornire al Tecnico i mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato.

10.2 Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia l'esigenza, è tenuta a mettere a disposizione dei Tecnici appropriati mezzi di trasporto nonché a fornire vitto e alloggio.

10.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al d. lgs. 36/2021 oltre a quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

10.4 In caso di infortunio sportivo, il Tecnico è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente il Tecnico.

10.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Tecnico o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico del Tecnico stesso, ad eccezione delle incombenze

previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

10.6 Ove il Tecnico non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause **indipendenti dall'attività sportiva**, la Società sarà legittimata a ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze previa quantificazione del competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20. Ove la malattia e/o l'infortunio **dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi** nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al Tecnico le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui il Tecnico, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni del Tecnico, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto di detrarre dal compenso corrisposto al Tecnico nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

10.7 Qualora il Tecnico abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata, la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20 del presente Accordo.

ARTICOLO 11

Obblighi del tecnico

11.1 Il Tecnico deve custodire con diligenza gli indumenti nonché i materiali sportivi forniti o messi a disposizione dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

11.2 Il Tecnico, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico delle calciatrici e dei calciatori e ad assicurare la guida tecnica nelle gare della o delle squadre al medesimo affidate.

11.4 Il Tecnico, inoltre, collabora con la Società nel promuovere fra gli atleti e le atlete la conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori e delle calciatrici, nel favorire e sviluppare lo spirito di gruppo

e l'affiatamento umano.

11.5 Il Tecnico è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, nonché a fornire esempio di correttezza civile e sportiva alle calciatrici ed ai calciatori.

11.6 I Tecnici sono tenuti ad evitare condotte che possano provocare pregiudizio all'immagine della Società. In caso contrario la Società avrà facoltà di adottare iniziative presso i competenti organi federali, fermi restando i casi in cui sussiste un obbligo di segnalazione alle autorità competenti ai sensi delle normative statali e federali vigenti.

ARTICOLO 12

Mutamento di mansioni

Il mutamento di mansioni e/o la diversità di incarico nella società potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra Tecnico e Società.

ARTICOLO 13

Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

13.1 L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e verrà espletato senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della Società.

13.2 Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni presso le strutture sportive che saranno messe a disposizione dalla Società e, comunque, negli impianti dalla stessa indicati.

13.3 Il Tecnico potrà esercitare eventuali ulteriori attività lavorative, sia di natura autonoma che subordinata, purché le stesse attività lavorative siano compatibili con l'impegno assunto, non limitative dell'attività con la Società e non siano in contrasto con gli interessi della Società nonché con quanto previsto dalla normativa statale e federale.

ARTICOLO 14

Esonero

14.1 È facoltà della Società esonerare il Tecnico dall'incarico conferito e dal rendere le prestazioni oggetto del Contratto.

14.2 L'esonero deve essere comunicato in forma scritta al Tecnico e la relativa comunicazione

deve essere depositata presso l'Organo federale competente attraverso il portale servizi F.I.G.C dalla Società entro tre giorni lavorativi dalla data di esonero.

In difetto, il Tecnico potrà produrre la comunicazione scritta dell'esonero alla Divisione, Dipartimento, Comitati e alle articolazioni competenti della LND, a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente, i quali provvederanno entro i sette giorni successivi a darne comunicazione al Settore Tecnico F.I.G.C. che procederà alla registrazione dell'esonero.

14.3 Il Tecnico esonerato potrà variare la residenza o il domicilio dichiarati nel Contratto dandone comunicazione scritta alla Società a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna ai fini della sua reperibilità. Il Tecnico, per tutta la durata residua del Contratto, dovrà tenersi a disposizione della Società nel caso in cui quest'ultima, previa revoca dell'esonero, ne disponga la sua reintegrazione.

14.4 Il compenso in parte fissa, alla voce retribuzione, esclusa l'indennità ex Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917, dovrà essere corrisposto integralmente anche in caso di esonero. L'eventuale nuovo tesseramento con altra società, nei termini e nei modi consentiti dalle norme federali vigenti, comporterà la risoluzione del contratto dando diritto al Tecnico di percepire esclusivamente il compenso, sopra indicato e maturato sino alla data del nuovo tesseramento.

14.5 I Premi, salvo diverso accordo saranno dovuti, limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero ed in proporzione al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto effettiva esecuzione.

14.6 Il rimborso delle spese sostenute, alla voce di rimborso per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sarà, invece, riconosciuto esclusivamente per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare a far data dall'esonero e/o dimissioni del Tecnico.

ARTICOLO 15

Dimissioni del tecnico

15.1 Le dimissioni del Tecnico devono essere comunicate alla Società ed al Settore Tecnico in forma scritta a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

15.2 Il Tecnico dimissionario ha diritto esclusivamente al compenso ed al rimborso delle spese sostenute maturati sino alla data delle dimissioni.

ARTICOLO 16

Clausola risolutiva

16.1 Il Tecnico e la Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 24, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

16.2 La risoluzione viene disposta con lodo costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto.

16.3 Costituiscono **gravi violazioni del contratto di lavoro** in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui agli artt. 7 e 8, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di comunicazione di messa in mora inviata alla Società via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente essere inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra della Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo alla Società, di fornire al Tecnico mezzi adeguati e a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 10 se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- l'ingerenza della Società volta ad esautorare le mansioni del Tecnico nei confronti della squadra da lui guidata e tale da non consentire lo svolgimento utile del proprio lavoro e nonché da apparire pregiudizievole per la stessa immagine del Tecnico;
- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte del Tecnico, anche a seguito di richiamo da parte della Società successivo all'esonero previamente revocato, se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte del Tecnico, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, la Società potrà sospendere il Tecnico dall'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;

- la commissione da parte della Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo il Tecnico.

16.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

16.5 La risoluzione del Contratto inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità definitiva all'attività agonistica sportiva del Tecnico certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

16.6 La Società avrà, altresì, diritto di far accertare al Collegio Arbitrale di cui all'art. 20 l'intervenuta risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi codificate nei precedenti artt. 10.6 e 3.4.

ARTICOLO 17

Trattamento in caso di gravidanza e durante il puerperio

17.1 In caso di gravidanza e durante il puerperio, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto di determinare l'inizio e la fine del congedo di maternità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001.

17.2 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, in caso di gravidanza e durante il puerperio, hanno facoltà di continuare a prestare la propria attività previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale. A fronte delle medesime necessarie autorizzazioni, la Società e il Tecnico potranno concordare un piano di lavoro differenziato a maggior tutela della salute della lavoratrice in stato di gravidanza.

17.3 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, al termine del periodo complessivo di astensione per maternità, avrà diritto di riprendere la propria attività lavorativa con la Società. La Società, pertanto, avrà l'obbligo di reintegrarla nelle proprie mansioni fornendole un adeguato supporto medico ed un ambiente di lavoro sicuro. L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, fino al primo anno di vita del neonato avrà diritto a due ore al giorno di riposo per l'allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, ovvero a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.

17.4 La Società potrà tesserare altro Tecnico per sostituire temporaneamente l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica in congedo di maternità. In tal caso, il Contratto del Tecnico assunto in

sostituzione si intenderà automaticamente risolto al termine del periodo di congedo, che dovrà essere comunicato dall'Allenatrice o dalla Preparatrice alla Società, al Settore Tecnico ed al Tecnico stesso, anche presso la Società di appartenenza.

17.5 Il Tecnico ingaggiato, successivamente alla risoluzione automatica prevista al punto che precede, avrà la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, in deroga all'articolo 40 del Regolamento Settore Tecnico e all'articolo 38 NOIF.

17.6 In ogni caso, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto a ricevere l'intera retribuzione contrattualmente pattuita, salvo che il relativo importo sia coperto dall'indennità prevista da Enti Previdenziali e la validità del Contratto sottoscritto con la Società non può in nessun caso essere subordinata ad un'eventuale gravidanza.

17.7 La risoluzione del Contratto non può essere richiesta per alcun motivo correlato alla gravidanza.

ARTICOLO 18

Clausola compromissoria

18.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale costituito secondo le previsioni del relativo Regolamento di funzionamento del Collegio Arbitrale allegato al presente accordo. L'arbitro avrà natura irrituale.

18.2 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 19

Norma di rinvio

Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., unitamente al Regolamento del Settore Tecnico ed ai Protocolli di Intesa tra A.I.A.C. e L.N.D. ad oggi vigenti e quelli successivamente sottoscritti e pubblicati entro il 30 giugno 2025, si intendono richiamati per

quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 20

Durata

20.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2025/2026 e con scadenza il 30.06.2026, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

20.2 Tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo a far data dal 1° luglio 2023 sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa e degli Accordi collettivi all'epoca vigenti.

20.3 I minimi tabellari di cui all'art. 1.2. allegati al presente accordo collettivo saranno obbligatori solo per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti e depositati nella stagione sportiva 2023/2024 in data successiva al 21.02.2024.

Roma, 1° luglio 2025

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa

(Società – Tecnico)

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Tra

La Società _____, C.F./P.IVA
_____, PEC _____, con
sede in _____ rappresentata da
_____ qualifica _____, nel
prosieguo definita per brevità la **“Società”**

e

Il Tecnico _____, matricola F.I.G.C.
n. _____, qualifica _____, nato/a
_____, il _____, C.F. _____,
domiciliato in _____, mail o pec
_____, nel prosieguo per brevità il **“Tecnico”**;

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi esclusivamente di Tecnici iscritti all'Albo e Ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- il Tecnico intende collaborare per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità tecnico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione;

ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il

presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, 3 c. c.p.c. e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce al Tecnico l'incarico di _____ da svolgersi con le modalità del lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Nell'ambito dell'incarico conferito il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali.

Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'Accordo Collettivo di settore, dopo la sua sottoscrizione.

Il mutamento di incarico o lo svolgimento di altri compiti, rispetto a quelli indicati all'atto del tesseramento, e qui riportati, potranno avvenire solo dietro consenso scritto del Tecnico.

Articolo 3) Durata

Il presente contratto avrà durata dal _____ e fino al 30 giugno _____.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-4 bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In via sostitutiva, nelle more dell'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l'allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all'Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico circa l'assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.

Il Tecnico o la Società deve trasmettere all'altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.

Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto con efficacia retroattiva.

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della società.

Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

Il Tecnico sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

Il Tecnico dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo in vigore.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo in vigore.

Articolo 6) Trattamento economico

6.1) PARTE FISSA - COMPENSO

La Società si impegna a corrispondere al Tecnico i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

La categoria va indicata soltanto in caso di contratto pluriennale con la previsione di importi differenziati.

6.2) PARTE VARIABILE - PREMI INDIVIDUALI O COLLETTIVI (FACOLTATIVA)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere al Tecnico i seguenti importi lordi, da erogarsi nei seguenti termini e in ogni caso entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

6.3) SPESE E INDENNITA' (FACOLTATIVE)

A) La Società si impegna a corrispondere al Tecnico per ogni annualità, in aggiunta al compenso in parte fissa, il rimborso delle spese di viaggio dal suo domicilio, come indicato in epigrafe, al luogo in cui deve essere esercitata l'attività con la seguente tariffa chilometrica: _____

B) La Società si impegna a corrispondere al Tecnico per ogni annualità, in aggiunta al compenso in parte fissa e al rimborso delle spese di cui al punto A):

- Euro _____ (_____)
a titolo di indennità di trasferta ex artt. 50 e 51 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR);
- Euro _____ (_____),
a titolo di rimborso spese documentate per vitto, alloggio, viaggio, trasporto, relative alle trasferte fuori del territorio comunale.

Per trasferte si intendono gli spostamenti dalla sede abituale in cui si svolge l'attività di cui al presente contratto al luogo della destinazione della trasferta.

La Società provvederà ad applicare sulle somme corrisposte al Tecnico il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine il Tecnico dovrà consegnare alla Società la dichiarazione prevista dalla normativa vigente, secondo il modello allegato all'Accordo Collettivo, attestante il percepimento / non percepimento di somme imponibili nell'anno solare in corso. La Società sarà legittimata a sospendere il pagamento al Tecnico delle somme pattuite fino a quando lo stesso Tecnico non consegnerà la predetta dichiarazione.

In caso di infortunio e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva, il Tecnico sarà tenuto a consegnare alla Società una dichiarazione redatta secondo il modello allegato all'Accordo Collettivo in cui dovrà attestare la fruizione o meno di altri indennizzi da parte

dell'INPS e/o dell'INAIL e/o altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro indicando in caso affermativo il relativo importo. La Società sarà legittimata a sospendere il pagamento al Tecnico delle somme pattuite fino a quando lo stesso Tecnico non consegnerà la predetta dichiarazione.

In caso di contratto pluriennale, la Società è tenuta a formalizzare a propria cura, anno per anno, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo che sia intervenuta la risoluzione del contratto. Qualora la Società ometta di presentare richiesta di tesseramento entro il termine di cui sopra, il Tecnico dovrà intendersi esonerato dal rendere la prestazione.

Articolo 7) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in rate mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche, il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e in ogni caso entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

Articolo 8) Esonero e dimissioni del Tecnico

La società ha facoltà di esonerare il Tecnico dal rendere la prestazione oggetto del contratto.

Il **compenso in parte fissa** (art. 6.1) dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero, fatte salve le ipotesi previste dall'Accordo Collettivo di dimissioni del Tecnico.

Il **compenso in parte variabile** (art. 6.2 premi), salvo diverso accordo, sarà dovuto - limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero - in misura proporzionale rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto effettiva esecuzione.

Il **rimborso delle spese sostenute** (art. 6.3) sarà, invece, riconosciuto per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare in caso di esonero e/o dimissioni del Tecnico.

L'esonero e le eventuali dimissioni del Tecnico dovranno essere comunicati in forma scritta rispettivamente al Tecnico ed alla Società.

Articolo 9) Clausola di adeguamento contrattuale

Le Parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori

a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Articolo 10) Elezione di domicilio

Il Tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 11) Consenso al trattamento dei dati personali

Il Tecnico è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento").

Il Tecnico dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal tecnico all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con il Tecnico, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 12) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, secondo quanto disposto dal Dlgs 36/2021, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 13) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato con il presente contratto sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale previsto nell'Accordo Collettivo, anche in via convenzionale ove l'Accordo Collettivo sia stato disdettato o non prorogato

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato:

- dal D.Lgs. 36/2021;

- dalle norme di legge vigenti applicabili alla tipologia del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa;
- dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli Accordi Collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei Tecnici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi, nonché dagli Organi di Giustizia Sportiva di ogni ordine e grado, e soggetti delegati nelle materia comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Luogo / data: _____

La Società

Il Tecnico

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14.

Luogo / data: _____

La Società

Il Tecnico

CLAUSOLA PER CONTRATTI TIPO

Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico

Per le stagioni sportive ____/____ e ____/____, in caso di ammissione della Società al Campionato di Lega Pro, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:

Stagione Sportiva 20____/20____

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Stagione Sportiva 20____/20____

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al Tecnico, affinché sia riconosciuta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.

Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del Tecnico o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.

Luogo

Data

Per la Società

Per il Tecnico

"ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto n. sottoscritto in data tra la Società e il Tecnico sotto indicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

.....(di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA QUALIFICA

..... munito dei
necessari poteri

COGNOME E NOME DEL TECNICO

..... (di seguito il
Tecnico)

Tra la Società ed il Tecnico si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del Contratto Tipo.

Luogo.....

Data.....

Per la Società

Per il Tecnico

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la F.I.G.C. entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Tecnico ed alla Società al momento della stipulazione.

REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Allegato all'Accordo Collettivo A.I.A.C. – L.N.D.

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni, competenza e composizione

ARTICOLO 1

1.1 Il Collegio Arbitrale ha sede a Roma presso la sede della L.N.D.

1.2 Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), dell'art. 3, co. 1, l. n. 280/2003, dell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del Codice di procedura civile.

1.3 Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIAC e Lega Nazionale Dilettanti, anche nel caso di successiva promozione della Società in campionati professionistici o in quelli organizzati dalla Divisione Serie B Femminile, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.

1.4 Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.

1.5 Il Collegio Arbitrale è composto da n. 6 Presidenti nominati dal Presidente federale d'intesa con l'AIAC e la LND, da n.10 componenti con la funzione di arbitro di parte indicati dalla LND e da n.10 componenti con funzione di arbitro di parte indicati dall'AIAC.

1.6 Le parti, tuttavia, possono in alternativa nominare l'arbitro, anche se il nominativo non è ricompreso nell'elenco dei componenti nominati dal Consiglio Federale, purché lo stesso garantisca i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal codice di procedura civile ai fini della nomina e la richiesta competenza secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo, considerando come requisiti minimi che lo stesso sia almeno da 3 anni iscritto all'albo professionale degli avvocati oppure abbia un dottorato di ricerca universitaria in materie giuridiche .

1.7 Il mandato dei componenti del Collegio Arbitrale ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni del Collegio assistono il Segretario o i Vice Segretari, nominati d'intesa tra LND e AIAC.

1.8 Il Collegio Arbitrale opera e adotta le proprie decisioni con collegi, costituiti da un Presidente, da un componente scelto dalla società e da un componente scelto dal calciatore.

1.9 Le riunioni del Collegio Arbitrale saranno tenute nella modalità telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una delle due parti processuali e previa valutazione del Collegio. In caso di soccombenza della parte che ha richiesto la trattazione in presenza, il Collegio potrà valutare di addebitare l'onere delle spese di trasferta dei componenti ove esistenti, nonché quelle eventualmente sostenute dall'altra parte.

Titolo II – Norme per la procedura ordinaria

ARTICOLO 2

2.1 Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve:

- a)** essere preceduto dalla formale costituzione in mora a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC con assegnazione di termine per l'adempimento non inferiore a sette giorni;
- b)** essere sottoscritto dall'Atleta o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- c)** contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, dei documenti che si offrono in comunicazione e la formulazione delle conclusioni;
- d)** contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae;
- e)** essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di inammissibilità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.

2.2 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, anche ricevute PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.

2.3 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

2.4 L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.

2.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria

alle parti.

ARTICOLO 3

3.1 La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

3.2 La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della LND e di uno dell'A.I.A.C., entro 3 giorni feriali dopo la scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.

3.5 La Segreteria comunica in giornata l'avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l'indicazione del ricorso loro assegnato.

3.6 Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l'incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria, nelle forme di cui all'Allegato C del presente Regolamento, entro il termine di 3 giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.

3.7 La Segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell'arbitro da essa designato; in tale evenienza, la parte avrà l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo la nuova nomina alla Segreteria e alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. La Segreteria dovrà avvertire le parti e il nuovo arbitro designato della nomina ai fini dell'accettazione con la tempistica e le modalità di cui ai punti 3.5 e 3.6.

3.8 Qualora la mancata accettazione della nomina pervenga da un Arbitro non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1.5, la parte interessata avrà l'onere di nominare il proprio arbitro di parte, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione, scegliendo unicamente tra quelli indicati negli elenchi predisposti da AIAC e LND.

3.9 Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell'ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

ARTICOLO 4

4.1 La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC, ed avendo cura di allegare la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte.

4.2 La memoria di costituzione dovrà:

a) essere sottoscritta dalla parte con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei

numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;

b) contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il resistente intende avvalersi, dei documenti che si offrono in comunicazione e la formulazione delle conclusioni;

c) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae.

4.3 La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione. Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

4.4 Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, oppure qualora la parte non abbia sostituito nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 3 proprio arbitro originariamente designato nei tempi indicati all'art.3, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della L.N.D., se resistente sia la Società, ovvero alla Segreteria dell'A.I.A.C., se resistente è l'Atleta, che provvederanno direttamente alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.

4.5 Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

ARTICOLO 5

5.1 Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti in via telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una di esse in presenza, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.

5.2 Tale data è comunicata alle parti con raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, a cura della Segreteria, entro il giorno successivo alla fissazione della riunione che dovrà tenersi decorsi almeno 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e nuovi documenti che dovessero rendersi necessari in ragione di quanto dedotto dall'altra parte o formati successivamente alla costituzione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

5.3 Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

ARTICOLO 6

6.1 Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte,

in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.

6.2 L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

6.3 La riunione, che, salvo diversa richiesta, dovrà svolgersi in via telematica in videoconferenza, non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.

6.4 Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

6.5 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

7.1 Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, ove richiesti tempestivamente dalle parti nei propri atti scritti.

7.2 Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.

7.3 Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.

7.4 Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 8

8.1 Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

8.2 Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla sua costituzione, prorogati di ulteriori quindici giorni in caso di domanda riconvenzionale del ricorrente

ed ulteriori trenta giorni nell'ipotesi in cui debbano essere assunti mezzi di prova, e comunque il dispositivo del Lodo dovrà essere depositato al più tardi entro il secondo giorno feriale successivo alla riunione in cui la controversia è stata trattenuta in decisione. Il dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso a cura del suo Presidente ai Presidenti della L.N.D. e dell'A.I.A.C, alla Divisione, ai Dipartimenti ed ai Comitati Regionali che hanno in organico le società alla data della decisione ed inviato in copia a ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.

8.3 La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.

8.4 Il Presidente del Collegio costituito può, anche in pendenza di giudizio, essere sostituito in applicazione dell'art. 811 del codice di procedura civile. In questo caso, la parte dovrà inoltrare alla segreteria del Collegio la richiesta di sostituzione motivata. La Segreteria, entro due giorni feriali, dovrà inoltrare a LND e AIAC la richiesta di sostituzione. LND e AIAC, esaminata la richiesta, in accordo tra loro, potranno disporre se effettui un sorteggio per l'individuazione del nuovo Presidente. Si applica l'art. 3 comma 2 del presente Regolamento. Sugli onorari deciderà il nuovo Collegio costituito. Nel caso in cui LND e AIAC, in accordo tra loro, dispongano di non accogliere la richiesta di sostituzione, ne danno sintetica motivazione alla Segreteria del Collegio che provvederà a trasmettere alla parte richiedente. I provvedimenti assunti da LND e AIAC sono insindacabili.

8.5 Il Lodo contenente statuizioni di condanna al pagamento di compensi dovrà indicare quest'ultimi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali previste a carico della Società.

Titolo III – Norme per la procedura d'urgenza

ARTICOLO 9

9.1 È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

9.2 Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

ARTICOLO 10

10.1 Il ricorso deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.

10.2 Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare alla Segreteria del

Collegio Arbitrale la prova dell'avvenuta trasmissione.

10.3 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente anche posta elettronica certificata PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.

10.4 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4. e 2.5.

10.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti

10.6. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo di raccomandata ¹

A.R. o posta elettronica certificata PEC ed avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 11

11.1 Il Presidente del Collegio viene prescelto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.

11.2 Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.6, 3.7, 3.8. Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso non oltre 15 giorni dalla costituzione del Collegio. La Segreteria provvede entro il giorno successivo alla fissazione all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

11.3 Di quanto sopra la Segreteria dà comunicazione in giornata alle parti ed agli Arbitri designati.

ARTICOLO 12

12.1 All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

12.2 Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti costituite decide la controversia, depositando il dispositivo entro il giorno feriale successivo all'udienza stessa e le motivazioni entro i successivi sette giorni.

ARTICOLO 13

13.1 Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del procedimento ordinario.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrali – Diritti Amministrativi

ARTICOLO 14

14.1 Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.

14.2 Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dall'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

15.1 Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato B, sugli onorari degli arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.

15.2 Nella liquidazione delle spese di difesa, da liquidarsi direttamente in favore della parte, si terrà altresì conto, oltre che di quanto previsto all'art. 1.9, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti ed in ogni caso saranno parametrati ai compensi arbitrali.

15.3 Gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.

15.4 Nell'ipotesi di adempimento assolto:

a) prima della nomina e costituzione del Collegio, non è previsto, a carico delle parti, l'addebito di spese e/o compensi dei componenti del Collegio stesso.

Titolo V – Norme finali e transitorie

ARTICOLO 16

16.1 Tutti i termini di cui al presente regolamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'art 155 del codice di procedura civile vigente.

16.3 In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3.2, valevole anche per il procedimento di cui al Titolo III, decorre dall'1.3.2024.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.A.C. e la L.N.D.

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI

La L.N.D. e l'A.I.A.C., in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- 1) per le controversie relative all'applicazione dell'art. 10.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- 2) per tutte le controversie di valore sino ad €.15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo di € 100,00 oltre IVA e CPA se dovuti e per la funzione di Arbitro per l'importo di € 75,00 oltre IVA e CPA se dovuti per Arbitro;
- 3) per tutte le controversie di valore superiore ad €.15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo di € 200,00 oltre IVA e CPA se dovuti e per la funzione di Arbitro per l'importo di € 150,00 oltre IVA e CPA se dovuti per Arbitro;

I corrispettivi come sopra concordati, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella. Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla LND (per il tramite della Segreteria del Collegio) la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla stessa, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto.

La LND contestualmente provvederà ad addebitare il Comitato/Dipartimento che utilizzerà la provvista disponibile sul conto campionato della Società.

Quest'ultima, ove risulti soccombente il Tecnico (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Tecnico - unitamente all'eventuale prospetto paga - la copia della comprovante di pagamento effettuato.

Rimborso spese a piè di lista: la LND, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate ed effettuate con mezzi tracciabili, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00 solo nei casi di

espressa richiesta di una delle parti ovvero di entrambe di svolgimento in presenza.

La presente procedura si applica agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Diritti Amministrativi

Per le controversie relative all'applicazione dell'art. 10.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali nulla è dovuto a titolo di diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti € 75,00 per diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti € 150,00 per diritti amministrativi.

L'incasso dei diritti amministrativi da parte dei Comitati/Dipartimenti avverrà, al termine della procedura arbitrale tramite addebito sul conto della società e successivamente rimesso alla LND.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla LND destinati al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli arbitri nei casi di riunione in presenza, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segreteria del Collegio Arbitrale.

ALLEGATO C
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

MODULO ACCETTAZIONE

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto, _____

[segnare le caselle corrispondenti]

<i>ACCETTO</i>	<i>NON ACCETTO</i>
di svolgere l'incarico	di svolgere l'incarico
a. di Presidente	a. di Presidente
b. di Arbitro inserito in elenco c. di Arbitro non inserito in elenco	b. di Arbitro c. di Arbitro non inserito in elenco
secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.	<i>Possono essere di seguito specificati i motivi</i> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Data _____

Firma _____

TABELLA MINIMO Stagione Sportiva 2025/2026

**COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DI LAVORO SPORTIVO
NELL'AREA DEL DILETTANTISMO**

Compenso minimo mensile	€ 150,00 lordi
-------------------------	----------------

Tale compenso minimo mensile avrà decorrenza dalla data successiva alla sottoscrizione del contratto collettivo Nazionale.

AUTODICHIARAZIONE

Il/La Sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il ____/____/____ (C.F. _____)

residente in Via/Piazza _____ n. _____

Cap _____ Città _____ (_____),

in qualità di (barrare la casella interessata):

ALLENATORE

☐

ALTRO TECNICO

☐

PREPARATORE ATLETICO

☐

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76 del DPR 445/2000 e art. 489 del Codice Penale), sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.6 dell' Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

DICHIARA

- di aver percepito, alla data odierna, complessivamente per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare in corso in qualità di lavoratore sportivo (art.25 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36) un importo di euro
- di aver percepito complessivamente per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare in corso in qualità di volontario sportivo (art.29 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36) rimborsi forfettari per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FIGC per un importo di euro

Luogo e data _____

Firma leggibile

AUTODICHIARAZIONE

Il/La Sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il ____/____/____ (C.F. _____)

residente in Via/Piazza _____ n. _____

Cap _____ Città _____ (_____),

in qualità di (barrare la casella interessata):

ALLENATORE

☐

ALTRO TECNICO

☐

PREPARATORE ATLETICO

☐

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76 del DPR 445/2000 e art. 489 del Codice Penale), sotto la propria responsabilità,, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.6 dell' Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

DICHIARA

- Che il mancato svolgimento delle prestazioni sportive per il periodo decorrente dal _____ è dipendente da malattia e/o infortunio riconducibili all'attività sportiva;
- Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **non** ha fruito di altri indennizzi da parte dell'INPS
- **Alternativa:** Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **ha** fruito di altri indennizzi da parte dell'INPS per un importo pari ad euro _____
- Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **non** ha fruito di altri indennizzi da parte dell'INAIL
- **Alternativa:** Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **ha** fruito di altri indennizzi da parte dell'INAIL per un importo pari ad euro _____
- Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **non** ha fruito di altri indennizzi da parte della società di assicurazioni con la quale la società/associazione sportiva ha stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le proprie prestazioni
- **Alternativa:** Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **ha** fruito di altri indennizzi da parte della società di assicurazioni con la quale la società/associazione sportiva ha stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le proprie prestazioni per un importo pari ad euro _____
- Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **non** ha fruito di altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro

- Alternativa: Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **ha** fruito di altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro per un importo pari ad euro_____

Luogo e data _____

Firma leggibile